



Sede legale in via Cerva 28, 20122 - Milano iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5271
Società appartenente al Gruppo Bancario Banca Profilo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Arepo BP S.p.A.
Capitale Sociale i.v. Euro 136.994.027,9
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi 09108700155

NOTA INFORMATIVA

relativa al Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale Protetto per l'offerta di *certificates* denominati:

BONUS CERTIFICATES

EXPRESS CERTIFICATES

CASH COLLECT CERTIFICATES

e

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

su AZIONI ED INDICI e relativi PANIERI

(collettivamente, i "Certificati" o i "Certificates")

La presente nota informativa (la "Nota Informativa"), congiuntamente al documento di registrazione relativo all'emittente Banca Profilo S.p.A. (l'"Emittente" o "Banca Profilo"), quest'ultimo pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 29 settembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0084984/23 del 28 settembre 2023 (il "Documento di Registrazione"), costituisce un prospetto di base (il "Prospetto di Base") in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Prospetti") ed è redatto in conformità all'Articolo 25 e agli allegati applicabili di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato.

La presente Nota Informativa è stata pubblicata mediante deposito presso la CONSOB in data 10 novembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098282/23 del 8 novembre 2023. La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo

della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

In occasione delle singole offerte, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificates (le "**Condizioni Definitive**"), cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

Il Prospetto di Base (inclusivo della presente Nota Informativa e del Documento di Registrazione), unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento ed agli eventuali supplementi, nonché le Condizioni Definitive delle eventuali singole offerte congiuntamente alla pertinente Nota di Sintesi, saranno a disposizione del pubblico per la consultazione, e copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la sede dell'Emittente in via Cerva 28, 20122 - Milano. Inoltre, tale documentazione sarà consultabile sul sito internet dell'Emittente: www.bancaprofilo.it.

SOMMARIO

GLOSSARIO.....	8
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	20
1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	26
1.1 Indicazione delle persone responsabili	26
1.2 Dichiarazione di responsabilità	26
1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti	26
1.4 Informazioni provenienti da terzi.....	26
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	26
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI CERTIFICATI.....	27
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA ED ALLE CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI.....	27
2.1.1 Rischio connesso alla complessità dei Certificati	27
2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito	27
2.1.3 Rischio di prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati	28
2.1.4 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento Barriera.....	28
2.1.5 Rischio di cambio.....	29
2.1.6 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata.....	30
2.1.7 Rischio relativo alla presenza di un massimo guadagno predeterminato (Cap).....	30
2.1.8 Rischio relativo a un Importo di Liquidazione minimo legato esclusivamente all'Importo Express 1 o all'Importo Express 2	30
2.1.9 Rischio connesso all'Evento Digital	31
2.1.10 Rischio di assenza di rating.....	31
2.1.11 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi	31
2.1.12 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale.....	31
2.1.13 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti	32
2.1.14 Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato	33

2.1.15	Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale dei Certificati.....	33
2.1.16	Rischio connesso alla potenziale applicazione dell' <i>Hiring Incentives to Restore Employment Act</i>	33
2.1.17	Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding.....	34
2.1.18	Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative.....	35
2.1.19	Rischio connesso alla Partecipazione Up inferiore al 100%.....	36
2.1.20	Rischio relativo al Livello Strike.....	36
2.1.21	Rischio di inflazione.....	36
2.1.22	Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento	37
2.1.23	Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	37
2.2	FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E/O ALLA NEGOZIAZIONE.....	39
2.2.1	Rischio di liquidità	39
2.2.2	Rischio di potenziali conflitti di interessi.....	40
2.2.3	Rischio connesso alla presenza di Commissioni incluse nel Prezzo di Sottoscrizione.....	41
2.2.4	Rischio connesso alla presenza di Commissioni in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione.....	42
2.2.5	Rischio connesso alla presenza di Commissioni di Esercizio e/o di Negoziazione.....	42
2.2.6	Rischio connesso al ritiro dell'Offerta.....	42
2.2.7	Rischi connessi alla divergenza di prezzo in sede di negoziazione	42
2.3	FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI	43
2.3.1	Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante	43
2.3.2	Rischio relativo alla volatilità dell'Attività Sottostante	43
2.3.3	Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento	43
2.3.4	Rischio connesso alla coincidenza della Data di Rilevazione Finale con la data di stacco di dividendi azionari.....	45
2.3.5	Rischio relativo ai Panieri di Attività Sottostanti	45
2.3.6	Rischio relativo agli indici di futures.....	45
2.3.7	Rischio relativo alla caratteristica Worst of e rischio di correlazione	46

2.3.8	Rischio nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente"	46
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	47
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta.....	47
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	48
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	49
4.1	Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati.....	49
4.2	Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati.....	51
4.3	Forma e trasferimento dei Certificati	52
4.4	Quantità Massima Offerta dei Certificati.....	53
4.5	Valuta dei Certificati	53
4.6	<i>Ranking</i> dei diritti inerenti ai Certificates rispetto ad altri debiti dell'Emittente.....	53
4.7	Descrizione dei diritti connessi ai Certificati	54
4.8	Data di Scadenza e modalità di rimborso.....	58
4.9	Autorizzazioni	58
4.10	Data di Emissione dei Certificati	58
4.11	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificates.....	58
4.12	Regime Fiscale	59
4.13	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo.....	64
4.14	Tipologia di Attività Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative all'Attività Sottostante	76
4.15	Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante.....	78
4.15.1	Definizioni	78
4.15.2	Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)	78

4.15.3	Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti verificatisi in una Data di Rilevazione Finale o in un Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera, in un Periodo di Osservazione del Valore Finale del Sottostante o in un Periodo di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante, o in un Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, o in un Periodo di Rilevazione Digital, o in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina nel momento della relativa determinazione e/o valutazione effettuata dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione.....	79
4.15.4	Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti verificatisi in una Data di Rilevazione Iniziale.....	81
4.15.5	Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante.....	82
4.15.6	Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)	82
4.15.7	Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)	84
4.16	Comunicazioni.....	86
4.17	Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità	86
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	87
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	87
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	87
5.1.2	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione	87
5.1.3	Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	88
5.1.4	Importo di sottoscrizione (minimo e massimo).....	89
5.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificates.....	89
5.1.6	Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta	89
5.1.7	Diritti di prelazione	89
5.2	Ripartizione e assegnazione.....	89
5.2.1	Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati	89

5.2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificates assegnati	90
5.3	Fissazione del prezzo.....	90
5.4	Collocamento e sottoscrizione	91
5.4.1	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei Collocatori	91
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario	91
5.4.3	Collocamento e garanzia.....	91
5.4.4	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione/collocamento ..	92
5.4.5	Agente di Calcolo	92
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	93
6.1	Negoziazione e impegni dell'Emittente	93
6.2	Altri mercati di negoziazione.....	93
6.3	Intermediari sul mercato secondario	93
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	94
7.1	Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari	94
7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione.....	94
7.3	Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione	94
8.	CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE	95
8.1	Consenso dell'Emittente e dichiarazione di responsabilità.....	95
8.2	Periodo di validità del consenso e periodo di offerta	95
8.3	Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il Prospetto di Base	95
8.4	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base.....	95
8.5	Informazioni supplementari	95
9.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....	96

GLOSSARIO

“**Agente di Calcolo**” indica Banca Profilo, o, alternativamente, qualsiasi altro agente di calcolo espressamente indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

“**Agente per la Compensazione**” indica Euronext Securities Milan o altro sistema di liquidazione di strumenti finanziari, nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare ai precedenti;

“**Attività Sottostante**” indica, per ciascuna Serie:

- (i) in caso di Certificates legati a una o più attività finanziarie, l’Azione o l’Indice indicati nelle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) in caso di Certificates legati a un Paniere, un Paniere costituito da due o più attività finanziarie tra quelle indicate al precedente punto (i) (ciascuna, un Elemento Costitutivo del Paniere, come di seguito definito e indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive).

“**Autocallable**” indica la caratteristica che sarà sempre prevista in relazione agli *Express Certificates* e che potrà essere prevista nelle relative Condizioni Definitive in relazione ai Bonus Certificates, secondo la quale i Certificati possono scadere anticipatamente a seguito del verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata;

“**Azione**” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l’azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o come Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

“**Best Of**” indica la caratteristica secondo la quale l’Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione e/o dell’Importo Digital e/o dell’Importo di Liquidazione Anticipata e/o ai fini della determinazione del verificarsi dell’Evento Barriera, utilizzerà come Valore del Sottostante e/o come Valore Finale del Sottostante, il valore del Sottostante Best Of (o del Sottostante Second Best Of, o del Sottostante Third Best Of, e così via, a seconda dei casi) rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive ed il relativo Valore Iniziale del Sottostante;

“**Bonus**” indica, in relazione ai Bonus Certificates, il valore calcolato come il prodotto tra la Percentuale Bonus (che sarà sempre pari o superiore al 100%) ed il Valore Iniziale del Sottostante. Il Bonus sarà indicato dall’Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive. In caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, l’Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Bonus corrispondente a ciascuna attività finanziaria;

“**Borsa di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

“**Cap**” indica, ove previsto, il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive;

“Calcolo del Valore del Paniere” indica la modalità secondo la quale è calcolato dall’Agente di Calcolo il Valore Iniziale del Sottostante, il Valore Finale del Sottostante e il Valore del Sottostante relativamente al Paniere, indicata nel paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa;

“Codice ISIN” indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

“Condizioni Definitive di Offerta” o **“Condizioni Definitive”** indica le condizioni definitive relative all’Offerta dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all’autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell’inizio dell’Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall’Emittente;

“Data di Emissione” indica, per ciascuna Serie, la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

“Data di Regolamento” indica la data di volta in volta indicata nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna dei Certificati a fronte del pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall’investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all’offerta;

Data di Rilevazione Finale” indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore Finale del Sottostante secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell’Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato. Nel caso in cui in una Data di Rilevazione Finale si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Data di Rilevazione Finale si intende posticipata al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l’Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. In caso di Paniere o in caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, tale Data di Rilevazione Finale si intende invece posticipata conformemente alle modalità individuate nelle rispettive Condizioni Definitive. Tale Data di Rilevazione Finale in nessun caso può essere posticipata oltre l’ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Rilevazione Finale originariamente prevista;

“Data di Rilevazione Iniziale” indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore Iniziale del Sottostante (qualora non sia un valore predeterminato dall’Emittente nelle Condizioni Definitive), secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato. Nel caso in cui in una Data di Rilevazione Iniziale si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale Data di Rilevazione Iniziale si intende posticipata al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l’Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. In caso di Paniere o in caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, tale Data di Rilevazione Iniziale si intende invece posticipata conformemente alle modalità individuate nelle rispettive Condizioni Definitive. Tale Data di Rilevazione Iniziale in nessun

caso può essere posticipata oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Rilevazione Iniziale originariamente prevista;

“Data di Scadenza” indica il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

“Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione” indica una dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it;

“Elemento Costitutivo del Paniere” indica ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

“Emittente” indica Banca Profilo S.p.A., con sede in via Cerva n. 28 - 20121 Milano;

“Evento Barriera” indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo determini che il Valore del Sottostante, relativo ad una o più Attività Sottostanti - rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive (i) risulti inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, per almeno una volta durante il corso del Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (c.d. Barriera Americana); o (ii) risulti inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data/e puntuale/i indicate nel Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (c.d. Barriera Europea). In caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi, o meno, dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante. Il verificarsi dell'Evento Barriera verrà comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*);

“Evento Digital” indica, con esclusivo riferimento ai Cash Collect Certificates (se previsto), l'evento che si realizza quando, in corrispondenza di un Periodo di Rilevazione Digital, il Valore del Sottostante sia pari e/o superiore al relativo Livello Digital, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive. Al verificarsi dell'Evento Digital, i Portatori avranno diritto al pagamento del relativo Importo Digital nel relativo Giorno di Pagamento Digital. L'Evento Digital sarà comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*);

“Evento di Liquidazione Anticipata” indica, in caso di caratteristica Autocallable, l'evento per cui in relazione ad un Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, il Valore del Sottostante, relativo ad una o più Attività Sottostanti - rilevato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive - sia pari e/o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Liquidazione Anticipata, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. In caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi, o meno, dell'Evento di Liquidazione Anticipata è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Liquidazione Anticipata in corrispondenza di ciascuna Attività Sottostante. In ogni caso, successivamente al verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata, i Portatori avranno diritto al pagamento del relativo Importo di Liquidazione Anticipata, che comunque non sarà mai

inferiore al Prezzo di Emissione, e i Certificati si intenderanno esercitati automaticamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata in cui si verifica l'Evento di Liquidazione Anticipata. Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata secondo le modalità di cui al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*);

"Evento di Sconvolgimento di Mercato" indica ogni evento che ai sensi del paragrafo 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*) della presente Nota Informativa costituisce uno Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento all'Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del paragrafo 4.15.5 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*) della presente Nota Informativa;

"Giorno di Liquidazione" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto a effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi alla relativa Data di Rilevazione Finale;

"Giorno di Liquidazione Anticipata" indica, in caso di caratteristica Autocallable, uno o più Giorni Lavorativi nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione Anticipata al Portatore dei Certificati. Il Giorno di Liquidazione Anticipata cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Liquidazione Anticipata;

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni**:

un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, a esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno (i) in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere, oppure

qualora, un giorno del/i Periodo/i per il Calcolo del Valore del Paniere indicato nelle Condizioni Definitive non sia un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, il Giorno di Negoziazione, solo per questi Elementi Costitutivi del Paniere, sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo; mentre

rimane in questo caso invariato il Giorno di Negoziazione originariamente indicato per gli altri Elementi Costitutivi del Paniere;

“Giorno di Pagamento Digital” indica, con esclusivo riferimento ai Cash Collect Certificates ed in relazione all'Importo Digital, uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo Digital al Portatore dei Certificati. Il Giorno di Pagamento Digital cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione Digital durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento Digital;

“Giorno di Pagamento Plus” indica, con esclusivo riferimento ai Cash Collect Certificates ed in relazione all'Importo Plus, uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto a effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo Plus al Portatore dei Certificati;

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Euronext Securities Milan è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET2) sia operativo. Resta salva l'applicazione del paragrafo 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*) della presente Nota Informativa;

“Importo Digital” indica, con esclusivo riferimento ai Cash Collect Certificates (se previsto), uno o più importi indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital, da corrispondere al Portatore – nel relativo Giorno di Pagamento Digital – per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa.

“Importo di Liquidazione” indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo pagabile a scadenza, che sarà corrisposto nella Valuta dei Certificati al Portatore nel Giorno di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa;

“Importo di Liquidazione Anticipata” indica, in caso di caratteristica Autocallable, uno o più importi pari o superiori al Prezzo di Emissione, indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, da corrispondere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto - nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato - a seguito del verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata. L'Importo di Liquidazione Anticipata sarà corrisposto secondo le modalità indicate al paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa;

“Importo Express 1” indica, in relazione agli Express Certificates, il premio predeterminato dall'Emittente e indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

“**Importo Express 2**” indica, in relazione agli Express Certificates, l’eventuale premio predeterminato dall’Emittente, che non potrà essere superiore all’Importo Express 1, e indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

“**Importo Plus**” indica, con esclusivo riferimento ai Cash Collect Certificates (se previsto), uno o più importi predeterminati dall’Emittente, da corrispondere incondizionatamente al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento Plus, come specificato nel paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa;

“**Indice**” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l’Attività Sottostante;

“**Livello Barriera**” indica il valore calcolato come la percentuale del Valore Iniziale del Sottostante che determina il verificarsi dell’Evento Barriera (secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive). Il Livello Barriera relativo all’Attività Sottostante sarà indicato dall’Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive. In caso di caratteristica Best Of e caratteristica Worst Of, l’Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi, o meno, dell’Evento Barriera è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante;

“**Livello Cap**” indica, ove previsto, il valore riportato nelle Condizioni Definitive. Il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale del Sottostante e il Livello Percentuale Cap. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore dei Certificati.

“**Livello Digital**” indica, in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital, uno o più valori predeterminati, calcolati come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante, indicati nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive prevedono un solo Livello Digital, in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital - che potrà essere uguale per tutti i Periodi di Rilevazione Digital o variare in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital. In caso di caratteristica Best Of e caratteristica Worst Of, l’Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell’Evento Digital è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Digital relativo a ciascuna Attività Sottostante;

“**Livello di Liquidazione Anticipata**” indica, in caso di caratteristica Autocallable, uno o più valori predeterminati, calcolati come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante di volta in volta indicati, in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, nelle relative Condizioni Definitive. In caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, l’Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi, o meno, dell’Evento di Liquidazione Anticipata è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Liquidazione Anticipata in corrispondenza di ciascuna Attività Sottostante;

“**Livello di Protezione**” indica, limitatamente ai Certificati Equity Protection, il valore corrispondente:

- (i) nell’ipotesi di Certificati su Sottostante: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale del Sottostante, calcolato alla Data di Rilevazione Iniziale e riportato nelle Condizioni Definitive,
- (ii) nell’ipotesi di Certificati con Best Of o Worst Of: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale del Sottostante, calcolato per ciascun Sottostante avente caratteristica Best Of o Worst Of alla Data di Rilevazione Iniziale.

Il Livello di Protezione è il valore del Sottostante, pari o inferiore al Valore Iniziale del Sottostante, al di sotto del quale, a scadenza, la *performance* dell’investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare minimo cui può aver diritto il portatore dei Certificati.

“**Livello Express**” indica, in relazione agli Express Certificates, il valore calcolato come la percentuale del Valore Iniziale del Sottostante di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive. Tale valore sarà sempre superiore al Livello Barriera;

“**Livello Percentuale Cap**” indica, limitatamente ai Certificati con Cap, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l’esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Negoziazione**” indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive, qualora applicabile, relative a ciascuna Serie ammessa a negoziazione;

“**Multiplier**” indica, fatte salve le rettifiche di cui al paragrafo 4.15.5 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*) della Nota Informativa, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato, pari al quoziente tra il Prezzo di Emissione e il Valore Iniziale del Sottostante, come specificato nelle relative Condizioni Definitive;

“**Nuovo Sponsor**” indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l’emissione dell’Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

“**Operatore che Fornisce la Liquidità**” indica l’operatore che ha l’impegno di esporre proposte di acquisto e/o vendita sui Certificati negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, in conformità al regolamento del relativo mercato. In relazione a ciascuna Serie, ove applicabile, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive se l’Emittente, o un soggetto terzo, rivestirà la funzione di Operatore che Fornisce la Liquidità. In questo caso, sarà inoltre indicato il ruolo specifico svolto, ai sensi del relativo regolamento;

L’impegno dell’Operatore che Fornisce la Liquidità potrà consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’impegno a esporre in via continuativa proposte in acquisto e vendita, oppure solo in acquisto;

“Paniere” indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più attività finanziarie, come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all’interno del Paniere stesso (il **“Peso dell’Elemento Costitutivo del Paniere”**);

“Partecipazione Up” indica il valore percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale, sempre maggiore dello 0%, sarà applicata all'eventuale valore positivo della Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione ovvero rispetto al Livello Strike (ove previsto).

“Percentuale Bonus” indica, in relazione ai Bonus Certificates, la percentuale (che sarà sempre pari o superiore al 100%) indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive. La Percentuale Bonus sarà moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante ai fini del calcolo del Bonus;

“Performance del Sottostante” indica, in caso di caratteristica Best Of e caratteristica Worst Of, l’andamento di ciascuna attività finanziaria determinato dall’Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

“Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione”: indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra (i) il Valore Finale del Sottostante e (ii) il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

“Periodo di Offerta” indica il periodo fissato dall’Emittente per l’offerta in sottoscrizione della relativa Serie, e indicato nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Osservazione del Valore Finale del Sottostante” indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

“Periodo di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante” indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

“Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera” indica uno o più periodi, composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, nei quali l’Agente di Calcolo determinerà il verificarsi, o meno, dell’Evento Barriera. Nel caso in cui in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l’Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. In caso di Paniere o in caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera si intende invece posticipato conformemente alle modalità individuate nelle rispettive Condizioni Definitive. Tale Giorno di Negoziazione in nessun caso può essere posticipato oltre l’ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto;

“Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata” indica uno o più periodi composti da uno o più Giorni di Negoziazione, riportati nelle relative Condizioni Definitive, in cui l’Agente di Calcolo determina se si è verificato, o meno, l’Evento di Liquidazione Anticipata; qualora siano previsti più Importi di Liquidazione Anticipata, le Condizioni Definitive indicheranno il

valore o le relative modalità di calcolo in relazione al **“Primo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata”**, al **“Secondo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata”** e così via. Qualora si verifichi, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l’Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. In caso di Paniere o in caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata si intende invece posticipato conformemente alle modalità individuate nelle rispettive Condizioni Definitive. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata in nessun caso può essere posticipato oltre l’ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

“Periodo di Rilevazione Digital” indica uno o più periodi composti da uno o più Giorni di Negoziazione, riportati nelle relative Condizioni Definitive, in cui l’Agente di Calcolo determina se si è verificato, o meno, l’Evento Digital. Qualora siano previsti più Periodi di Rilevazione Digital, le relative Condizioni Definitive indicheranno il **“Primo Periodo di Rilevazione Digital”**, il **“Secondo Periodo di Rilevazione Digital”**, e così via; qualora si verifichi, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione Digital, tale il Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione Digital si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l’Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. In caso di Paniere o in caso di caratteristica Best Of o caratteristica Worst Of, tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione Digital si intende invece posticipato conformemente alle modalità individuate nelle rispettive Condizioni Definitive. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione Digital in nessun caso può essere posticipato oltre l’ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

“Portatore” indica il soggetto detentore del Certificato;

“Prezzo di Emissione” indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi, come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

“Prezzo di Riferimento” indica, in relazione all’Attività Sottostante:

- (i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento di tale azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente di Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura di tale azione rilevato dall’Agente di Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- (iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono oppure (ii) il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente di Calcolo;

- (iv) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo.

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica il prezzo, indicato nelle relative Condizioni Definitive, al quale i Certificati potranno essere sottoscritti durante il Periodo di Offerta. Il Prezzo di Sottoscrizione potrà essere inferiore o pari al Prezzo di Emissione;

“**Protezione**” indica, limitatamente ai Certificati Equity Protection, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà pari o inferiore al 100% e sempre superiore allo 0%.

“**Quantità Massima Offerta**” indica il numero massimo di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

“**Quanto**” indica la tipologia di Certificates nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata nella Valuta dei Certificati. In tal caso, l'Attività Sottostante sarà sempre espressa convenzionalmente nella Valuta dei Certificati, assumendo che una unità della Valuta dell'Attività Sottostante corrisponda a una unità della Valuta dei Certificati. In questo modo viene neutralizzato il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel tasso di cambio tra la Valuta dell'Attività Sottostante e la Valuta dei Certificati.

“**Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**” indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati alla voce “*Rinuncia all'Esercizio in Eccezione*” di cui al paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*) di cui alla presente Nota Informativa, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

“**Sconvolgimento di Mercato**” indica ogni evento che ai sensi del paragrafo 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*) della presente Nota Informativa costituisce Sconvolgimento di Mercato;

“**Serie**” indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi e offerti sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

“**Sistema di Compensazione**” indica Euronext Securities Milan, o altro sistema di liquidazione di strumenti finanziari, nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare ai precedenti;

“**Sottostante Best Of**” indica, in caso di caratteristica Best Of, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior Performance del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, in relazione al calcolo del relativo importo, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior Performance del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante Best Of), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior Performance del Sottostante (in tal caso, si parlerà di “**Sottostante Second Best Of**”), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior Performance del Sottostante (in tal caso si parlerà di “**Sottostante Third Best Of**”) e così via;

“**Sottostante Worst Of**” indica, in caso di caratteristica Worst Of, l’attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior Performance del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie.

L’Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, in relazione al calcolo del relativo importo, si prenderà in considerazione l’attività finanziaria con la prima peggior Performance del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante Worst Of), ovvero l’attività finanziaria con la seconda peggior Performance del Sottostante (in tal caso, si parlerà di “**Sottostante Second Worst Of**”), ovvero l’attività finanziaria con la terza peggior Performance del Sottostante (in tal caso si parlerà di “**Sottostante Third Worst Of**”) e così via;

“**Sponsor**” indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell’emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

“**Strike**” indica il valore percentuale, come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà sempre pari o superiore a 100%.

“**Strutturatore**” indica Banca Profilo S.p.A. o, alternativamente, qualsiasi altro soggetto responsabile dello sviluppo e/o dell’ideazione e/o della strutturazione dei Certificates, espressamente indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

“**Tipologia**” indica la tipologia dei Certificati che saranno emessi, come indicato in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. In particolare la Tipologia dei Certificati potrà essere:

- Bonus Certificates
- Express Certificates
- Cash Collect Certificates,

con capitale condizionatamente protetto, e

- Equity Protection Certificates,

con capitale protetto;

“**Valore di Mercato**” indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l’Emittente a estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall’Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

“**Valore del Sottostante**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevato o calcolato dall’Agente di Calcolo con le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive al fine di determinare il verificarsi o meno dell’Evento Barriera e/o dell’Evento Digital e/o dell’Evento di Liquidazione Anticipata, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*) e 4.15.5 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*). Nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, il Valore del Sottostante sarà calcolato dall’Agente di Calcolo secondo la formula

“Calcolo del Valore del Paniere” indicata nel paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa;

“Valore Finale del Sottostante” indica il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevato o calcolato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*) e 4.15.5 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*);

“Valore Iniziale del Sottostante” indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevato o calcolato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*) della presente Nota Informativa, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 4.14 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*) e 4.15.5 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sull’Attività Sottostante*);

“Valore Nominale” indica, per ciascuna serie di Certificati, l’importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“Valuta dei Certificati” indica la valuta in cui sono denominati i Certificati e in cui sono liquidati tutti gli importi in relazione ai Certificati. Tale valuta potrà corrispondere all’Euro o a un’altra valuta purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro;

“Valuta dell’Attività Sottostante” indica la valuta in cui è denominata l’Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

“Worst Of” indica la caratteristica secondo la quale l’Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione e/o dell’Importo di Liquidazione Anticipata e/o ai fini della determinazione del verificarsi dell’Evento Barriera, utilizzerà come Valore del Sottostante e/o come Valore Finale del Sottostante, il valore del Sottostante Worst Of (o del Sottostante Second Worst Of, o del Sottostante Third Worst Of, e così via, a seconda dei casi) rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive ed il relativo Valore Iniziale del Sottostante;

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il programma “*Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale Protetto*” (di seguito, il “**Programma**”) concerne l’offerta al pubblico di *certificates* denominati **Bonus Certificates, Equity Protection Certificates, Express Certificates e Cash Collect Certificates**, (congiuntamente sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - i “**Certificati**” o i “**Certificates**”) da emettersi da parte di Banca Profilo S.p.A. (l’“**Emittente**”).

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

I Certificati sono del tipo *investment certificates*.

Si segnala che la particolarità degli strumenti finanziari oggetto del presente Programma è rappresentata principalmente dalla protezione condizionata del capitale investito dall’eventuale andamento sfavorevole dell’Attività Sottostante rispetto al Valore Iniziale del Sottostante. Tale protezione viene meno qualora si verifichi l’Evento Barriera. In questo caso, infatti, l’Importo di Liquidazione rifletterà l’andamento dell’Attività Sottostante e, quindi, l’investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Qualora invece l’Evento Barriera non si verifichi, l’Importo di Liquidazione sarà sempre pari o superiore al Prezzo di Emissione.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento dell’Importo di Liquidazione a scadenza oppure, nel caso di caratteristica Autocallable per i Bonus Certificates, e in ogni caso negli Express Certificates, dell’Importo di Liquidazione Anticipata qualora si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata.

I Certificati possono essere classificati come (i) certificati a capitale condizionatamente protetto ovvero (ii) certificati a capitale protetto.

I certificati a capitale condizionatamente protetto prevedono una protezione da un eventuale andamento sfavorevole del Sottostante rispetto al Valore Iniziale del Sottostante, che viene meno qualora il Sottostante raggiunga un valore del Sottostante determinato come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante (la “**Barriera**”). In questo caso, si verificherà l’Evento Barriera e l’Importo di Liquidazione dipenderà dall’andamento del Sottostante.

I Certificati a capitale protetto permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale o totale del capitale investito. In particolare, per i Certificati Equity Protection, l’Importo di Liquidazione, ossia l’ammontare nella Valuta dei Certificati da riconoscere al Portatore in seguito all’esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall’Agente di Calcolo nel Data di Rilevazione Finale. I Certificati Equity Protection consentono all’investitore di partecipare a scadenza alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un Cap.

Inoltre, nel caso dei Certificati Cash Collect, i Certificati prevedranno sempre almeno uno dei seguenti importi aggiuntivi: (i) l’Importo Digital e/o (ii) l’Importo Plus, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) e potranno essere legati alle seguenti categorie di attività sottostanti (le “**Attività Sottostanti**”): Azioni ed Indici, secondo

quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, le Attività Sottostanti dei Certificati potranno essere selezionate dall'Emittente fra le seguenti: (i) una singola Attività Sottostante, scelta fra la categoria delle Azioni e degli Indici; o (ii) un Paniere composto di una o più delle categorie di Attività Sottostanti indicate nel punto (i); o (iii) più Attività Sottostanti della medesima categoria fra quelle indicate al punto (i).

Nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata nella Valuta dei Certificati, i Certificati saranno di tipo Quanto. Pertanto, l'Attività Sottostante sarà sempre espressa convenzionalmente nella Valuta dei Certificati, assumendo che una unità della Valuta dell'Attività Sottostante corrisponda ad una unità della Valuta dei Certificati. In questo modo viene neutralizzato il rischio di cambio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta dell'Attività Sottostante e la Valuta dei Certificati.

Si rinvia al paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*) per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere a scadenza l'eventuale Importo di Liquidazione. L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

I Certificati che potranno essere emessi sulla base del Programma sono delle seguenti tipologie:

TIPOLOGIE

Bonus Certificates

I Bonus Certificates permettono all'investitore di ricevere alla scadenza un Importo di Liquidazione:

- qualora NON si sia verificato l'Evento Barriera, pari all'importo maggiore tra il Bonus e il Valore Finale del Sottostante, moltiplicati per il Multiplier; o
- qualora invece si sia verificato l'Evento Barriera, legato alla performance dell'Attività Sottostante, e dunque calcolato moltiplicando il Valore Finale del Sottostante per il Multiplier. Pertanto, qualora alla Data di Rilevazione Finale l'andamento dell'Attività Sottostante sia negativo, l'investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito.

Il Bonus sarà determinato come il prodotto tra il Valore Iniziale del Sottostante e la Percentuale Bonus (che sarà sempre pari o superiore al 100%), pertanto, in questo scenario, l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Emissione.

Inoltre, i Bonus Certificates possono inoltre prevedere le seguenti caratteristiche, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive: Autocallable e/o Cap:

- Caratteristica Autocallable: i Certificati potranno scadere anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata. In particolare, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui, nel relativo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, il Valore del Sottostante sia pari e/o superiore (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello

di Liquidazione Anticipata (espresso come percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante). Al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata, l'investitore riceverà l'Importo di Liquidazione Anticipata che sarà tempo per tempo indicato nelle Condizioni Definitive, alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, e il Certificato si considererà automaticamente estinto. A fini di maggior chiarezza, si segnala che all'interno delle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascun Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, verrà indicato il relativo Importo di Liquidazione Anticipata.

- Caratteristica Cap: in tal caso l'Importo di Liquidazione non potrà essere superiore al Livello Cap moltiplicato per il Multiplier.

Equity Protection Certificates

Nel caso di Equity Protection Certificates l'investitore incorrerà in una perdita del capitale investito se il Valore Finale del Sottostante risulterà inferiore al Valore Iniziale del Sottostante e la Protezione sia stata fissata in misura inferiore al 100%.

In particolare, l'Importo di Liquidazione dei Certificati Equity Protection sarà determinato come segue:

1 Nel caso di Certificati Equity Protection

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

2. Nel caso di Certificati Equity Protection con Cap

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Caso 2: Se il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii)

Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

3. Nel caso di Certificati Equity Protection con Strike

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (100\% + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale).

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al Valore Nominale.

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 4: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

4 Nel caso di Certificati Equity Protection con Strike e Cap

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella

Valuta dei Certificati pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike e inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (100\% + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale).

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al Valore Nominale.

Caso 4: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 5: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

Express Certificates

Gli Express Certificates prevedono sempre la caratteristica Autocallable. Per la descrizione di tale caratteristica, si richiama quanto riportato nel paragrafo precedente.

Qualora non si sia verificato un Evento di Liquidazione Anticipata, gli Express Certificates permettono all'investitore di ricevere alla scadenza un Importo di Liquidazione:

- nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia pari o superiore al Livello Express, pari al Prezzo di Emissione più un premio fisso;
- nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Livello Express e non si sia verificato l'Evento Barriera, non inferiore al Prezzo di Emissione;

- nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Livello Express e si sia verificato l'Evento Barriera, legato alla performance dell'Attività Sottostante, e dunque calcolato moltiplicando il Valore Finale del Sottostante per il Multiplier. Pertanto, qualora alla Data di Rilevazione Finale l'andamento dell'Attività Sottostante sia negativo, l'investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito.

Cash Collect Certificates

I Cash Collect Certificates permettono all'investitore di ricevere alla scadenza un Importo di Liquidazione:

- qualora NON si sia verificato l'Evento Barriera, pari al Prezzo di Emissione; o
- qualora invece si sia verificato l'Evento Barriera, legato alla performance dell'Attività Sottostante, e dunque calcolato moltiplicando il Valore Finale del Sottostante per il Multiplier. Pertanto, qualora alla Data di Rilevazione Finale l'andamento dell'Attività Sottostante sia negativo, l'investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito.

Inoltre, i Certificati Cash Collect permettono al Portatore di ricevere, oltre all'Importo di Liquidazione, eventuali Importi Digital, nonché Importi Plus, ove previsti nelle relative Condizioni Definitive. A tal riguardo, i Certificati Cash Collect prevedranno sempre almeno uno fra Importo Digital ed Importo Plus, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Best of e Worst of

Ove sia prevista la caratteristica *Best of* ovvero *Worst of*, il Certificato sarà legato ad un certo numero di Attività Sottostanti (diverso da uno) della medesima tipologia e, ai fini dell'Evento Barriera, dell'Evento Digital, dell'Evento di Liquidazione Anticipata e del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si considererà (i) nel caso di Certificati con caratteristica *Best of*, l'Attività Sottostante con la miglior *performance* (il Sottostante *Best of*) e (ii) nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, l'Attività Sottostante con la peggior *performance* (il Sottostante *Worst of*).

1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca Profilo S.p.A. con sede legale in via Cerva 28, 20122 - Milano, assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Profilo S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), in qualità di autorità competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI CERTIFICATI

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio collegati ai Certificati nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente la presente Nota Informativa unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione e, in particolare, i fattori di rischio e le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

Salvo ove diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Glossario della presente Nota Informativa.

2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA ED ALLE CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI

2.1.1 Rischio connesso alla complessità dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata. La loro complessità può ostacolare l'investitore nell'apprezzamento del grado di rischio dei Certificati.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari complessi, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta a una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

L'investitore deve considerare che l'investimento nei Certificati a capitale condizionatamente protetto comporta un rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Tale rischio di perdita del capitale investito è connesso al verificarsi dell'Evento Barriera, ossia al raggiungimento o al superamento (ovvero esclusivamente al superamento) da parte dell'Attività Sottostante di una determinata percentuale (Livello Barriera) del Valore Iniziale del Sottostante. Pertanto, qualora si verifichi tale evento, l'ammontare dell'Importo di Liquidazione rifletterà l'andamento dell'Attività Sottostante e sarà tanto minore quanto minore sarà il Valore Finale del Sottostante rispetto al Valore Iniziale del Sottostante. Pertanto, in quest'ultimo scenario, l'investitore potrebbe subire una perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Inoltre, si segnala, che i Certificati a capitale protetto prevedono una protezione parziale o totale del capitale investito. Questi consentono di proteggere solo la quota di capitale investito pari alla Protezione che sarà fissata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione e che potrà essere pari o inferiore al 100%, ma sarà sempre superiore allo 0%.

Pertanto, se la Protezione è inferiore al 100%, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita pari alla Protezione prevista meno il 100%.

Nel caso di Equity Protection Certificates, pertanto, l'investitore incorrerà in una perdita del capitale investito se il Valore Finale del Sottostante risulterà inferiore al Valore Iniziale del Sottostante e la Protezione sia stata fissata in misura inferiore al 100%.

Nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante risultasse inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale per la Protezione. In tal caso la perdita sarà tanto maggiore quanto minore sarà la Protezione.

2.1.3 Rischio di prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati

Il Portatore deve tenere presente che il prezzo dei Certificati dipenderà dal valore delle opzioni incorporate negli stessi.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi dei Certificati) dipende, in misura significativa, dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali i Certificati sono correlati, dalla volatilità di tali Attività Sottostanti, dalla frequenza e intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, dalla vita residua delle opzioni costituenti i Certificati, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni, indici azionari o panieri di tali Attività Sottostanti), dalla correlazione (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere), nonché dalle attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri fattori. Il prezzo dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato da un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.

Infine, il prezzo dei Certificati potrebbe essere influenzato (in sede di successiva negoziazione) dalla presenza di eventuali commissioni di collocamento, commissioni di garanzia e/o commissioni di mandato e/o oneri di strutturazione e/o altri costi connessi alla strutturazione e/o oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento.

2.1.4 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento Barriera

I Certificati a capitale condizionatamente protetto prevedono una percentuale predeterminata (inferiore al 100%) che, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, identifica il c.d. Livello Barriera. Qualora, durante il corso del Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (nel caso di c.d. Barriera Americana), il Valore del Sottostante sia stato almeno una volta inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, ovvero alla/e data/e puntuale/i indicata/e nel Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (nel caso di c.d. Barriera Europea), il Valore del Sottostante sia inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, si verificherà l'Evento Barriera.

Si segnala che al verificarsi dell'Evento Barriera l'investitore sarà esposto all'andamento dell'Attività Sottostante e, dunque, sarà soggetto al rischio di perdita parziale ovvero totale del proprio investimento.

Il verificarsi dell'Evento Barriera dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fisserà il Livello Barriera rispetto al Valore Iniziale del Sottostante. Se il Livello Barriera è fissato in prossimità del Valore Iniziale del Sottostante, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera. In particolare, più alto verrà fissato il Livello Barriera, maggiore è la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e conseguentemente più alto sarà il rischio di perdita del capitale investito.

Il Portatore deve inoltre considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità dell'Attività Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore dell'Attività Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore dell'Attività Sottostante tocchi il Livello Barriera e si verifichi quindi un Evento Barriera.

Inoltre, la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera risulta essere maggiore laddove il Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera non sia costituito da una singola data, ma da un periodo composto da più Giorni di Negoziazione e conseguentemente il rischio di perdita, parziale o totale, del capitale investito sarà maggiore. In particolare, nel caso di Barriera Americana, si segnala che la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera risulta essere maggiore poiché tale condizione potrebbe verificarsi non solo ad una specifica data, ma durante un intero periodo e, conseguentemente, il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito sarà maggiore, in particolare in presenza di elevata volatilità dei mercati. Si segnala, inoltre, che, ove rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente di Calcolo alla/e Data/e di Rilevazione Iniziale, il Livello Barriera dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento della rilevazione o del calcolo.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento, i Portatori ne saranno informati mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente: www.bancaprofilo.it ed eventualmente (in caso di ammissione alla negoziazione dei Certificati sul SeDeX), senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con apposito avviso.

2.1.5 Rischio di cambio

I Certificati emessi ai sensi del Programma potranno essere emessi in Euro ovvero in un'altra valuta diversa dall'Euro e saranno sottoscritti o acquistati direttamente nella Valuta dei Certificati, purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.

Qualora la Valuta dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro), e l'investitore si trovi nella necessità di:

- (i) convertire la propria valuta nella Valuta dei Certificati per sottoscrivere o acquistare i Certificati, e
- (ii) convertire la Valuta dei Certificati - con la quale vengono corrisposti dall'Emittente tutti gli importi a valere sui Certificati - nella propria valuta,

questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto.

In particolare, un deprezzamento della Valuta dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.

2.1.6 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata

In presenza della caratteristica Autocallable, i Certificati Express e, quando prevista, i Certificati Bonus potranno scadere anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata. In particolare, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui, nel relativo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, il Valore del Sottostante sia pari e/o superiore, a seconda dei casi, al relativo Livello di Liquidazione Anticipata (espresso come percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante). Al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata, l'investitore riceverà l'Importo di Liquidazione Anticipata che sarà tempo per tempo indicato nelle Condizioni Definitive, alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, e il Certificato si considererà automaticamente estinto.

L'Importo di Liquidazione Anticipata da corrispondersi al Portatore a seguito di un Evento di Liquidazione Anticipata sarà predeterminato dall'Emittente e indicato nelle relative Condizioni Definitive, e non dipenderà dal valore dell'Attività Sottostante (come avviene per l'Importo di Liquidazione). Tale importo potrebbe pertanto risultare inferiore alla *performance* dell'Attività Sottostante registrata nel relativo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata. In ogni caso, l'Importo di Liquidazione Anticipata non potrà mai essere inferiore al Prezzo di Emissione.

Inoltre, a seguito del verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata, nessun altro importo sarà più dovuto all'investitore.

2.1.7 Rischio relativo alla presenza di un massimo guadagno predeterminato (Cap)

I Bonus Certificates potranno prevedere la caratteristica Cap. In tal caso, l'Importo di Liquidazione sarà soggetto ad un massimo valore prestabilito, che sarà rappresentato dal Livello Cap moltiplicato per il Multiplier, e l'investitore non beneficerà dell'eventuale *performance* positiva dell'Attività Sottostante oltre il Livello Cap.

Per gli Equity Protection Certificates, qualora sia previsto un Cap nelle Condizioni Definitive, l'investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto come Importo di Liquidazione in caso di andamento positivo del Sottostante non beneficiando pertanto di eventuali rialzi del Sottostante rispetto al Livello Cap.

Inoltre, il Cap sarà determinato discrezionalmente dall'Emittente come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante. Più bassa sarà fissata tale percentuale, maggiore sarà il limite al rendimento dei Certificati.

2.1.8 Rischio relativo a un Importo di Liquidazione minimo legato esclusivamente all'Importo Express 1 o all'Importo Express 2

Nel caso di Certificati Express, qualora il Valore Finale del Sottostante sia pari o superiore al Livello Express, oppure sia inferiore al Livello Express e non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a un importo prefissato indipendente dall'andamento dell'Attività Sottostante, dato rispettivamente dal Prezzo di Emissione più un Importo Express 1 o, se previsto nelle Condizioni Definitive un Importo Express 2, dal Prezzo di Emissione più tale Importo Express 2.

Si segnala che, nei suddetti casi, più bassi saranno fissati l'Importo Express 1 e/o l'Importo Express 2, (ove previsto) maggiore sarà la probabilità che l'Importo di Liquidazione sia inferiore alla performance dell'Attività Sottostante.

Inoltre, si segnala che il Livello Express sarà fissato discrezionalmente dall'Emittente. A tal riguardo, più alto verrà fissato il Livello Express, più alto sarà il rischio per l'investitore di non percepire l'Importo Express 1, ovvero alcun premio aggiuntivo nei casi in cui non sia previsto un Importo Express 2.

2.1.9 Rischio connesso all'Evento Digital

Gli investitori devono tenere presente che i Certificati non garantiscono il pagamento dell'Importo Digital (ove sia previsto con riferimento ai Cash Collect Certificates) poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Digital. Inoltre, gli investitori devono considerare che l'Emittente potrebbe fissare discrezionalmente uno o più Livelli Digital. Più elevato verrà fissato il (relativo) Livello Digital rispetto al Valore Iniziale del Sottostante, maggiore sarà la possibilità che non si verifichi l'Evento Digital e quindi che non venga corrisposto il relativo Importo Digital.

2.1.10 Rischio di assenza di rating

Non è previsto che i Certificati siano oggetto di *rating* e, pertanto, non è disponibile un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

2.1.11 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

Si evidenzia altresì che il prezzo dei Certificati già sconta il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei Certificati.

2.1.12 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i Certificati nel caso in cui (i) rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati inviando una comunicazione in conformità alle previsioni contenute al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*). A tal proposito, i potenziali investitori devono considerare che l'Emittente ha la massima discrezionalità nel decidere se i Certificati debbano essere estinti anticipatamente o meno al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. I potenziali investitori devono quindi tenere in considerazione l'ampia discrezionalità dell'Agente di Calcolo nel determinare tale valore di mercato.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli ulteriori importi previsti, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla data di estinzione anticipata, e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza.

2.1.13 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti".

Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati al fine di fare in modo che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche dei Certificati, l'Emittente procederà a estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del congruo valore di mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e in buona fede, dall'Agente di Calcolo.

Rischio connesso allo stato di insolvenza di una società emittente un'azione componente un paniere sottostante i Certificati

Si segnala che in caso di stato di insolvenza di una società emittente un'Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere di Azioni sottostante i Certificati (e consecutivo *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza del Certificato a prescindere dal valore che l'azione possa comunque mantenere dopo la

dichiarazione dello stato di insolvenza della società. Pertanto tale evento potrebbe comportare conseguenze negative in relazione al prezzo di tale strumento.

2.1.14 Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di uno dei cosiddetti “Eventi di Sconvolgimento del Mercato” che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell’Attività Sottostante, qualora tale rilevazione dei valori non sia effettuabile entro gli otto Giorni di Negoziazione successivi al verificarsi dell’evento, la stessa è effettuata dall’Agente di Calcolo (che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato) sulla base del valore di mercato dell’Attività Sottostante interessata dall’evento e calcolato in base ai prezzi (o ai livelli) fatti registrare dall’Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato, nonché tenendo conto dell’impatto che l’Evento di Sconvolgimento di Mercato ha avuto sul valore della medesima Attività Sottostante.

Inoltre, al verificarsi di Eventi di Sconvolgimento del Mercato alla Data di Rilevazione Iniziale, l’Emittente potrà non dare corso all’emissione del Certificato (qualora l’Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto nella presente Nota Informativa.

2.1.15 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale dei Certificati

I valori lordi e netti degli importi relativi ai Certificati contenuti nelle relative Condizioni Definitive saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata dei Certificati nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli investitori ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire i Certificati o alle quali i Certificati vengano comunque a essere soggetti.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, a esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell’amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l’Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.16 Rischio connesso alla potenziale applicazione dell’*Hiring Incentives to Restore Employment Act*

L’*Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871(m) del Codice del Regolamento del Tesoro, (in seguito “**Sezione 871 (m)**”) che assimila i pagamenti “equivalenti a dividendi” (“*dividend equivalent*”) ai dividendi pagati o ritenuti pagati a titolari non statunitensi per alcuni strumenti finanziari legati agli Stati Uniti, titoli azionari o indici che includono azioni americane (titoli azionari e indici, “titoli azionari statunitensi”).

Ai sensi della Sezione 871(m), tali pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto pari al 30 per cento dell'importo pagato (tale aliquota potrebbe essere ridotta in base ad un trattato internazionale contro le doppie imposizioni), ammissibile come credito a fronte di altre imposte ovvero rimborsato, a condizione che il beneficiario (beneficial owner) rivendichi puntualmente un credito o un rimborso nei confronti dell'*Internal Revenue Service* (IRS).

La sezione 871 (m) si applica generalmente a tutti quegli strumenti che sostanzialmente replicano la performance economica di uno o più titoli sottostanti statunitensi, generalmente determinata in base al prezzo o al valore di emissione, e sulla base di test previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, i dividend equivalent sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero un'operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, e (iii) qualsiasi altro pagamento che sia determinato da parte del IRS come sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i) e (ii). I regolamenti del Ministero del Tesoro Americano ampliano l'ambito di applicazione della ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) a partire dal 1° gennaio 2017.

Sebbene rilevanti aspetti dell'applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati siano incerti, qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né tale altro agente saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati.

2.1.17 Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding

L'Emittente e gli altri istituti finanziari attraverso cui i pagamenti sui Certificates sono effettuati possono essere soggetti a ritenuta negli Stati Uniti, su una frazione o sull'integrale ammontare dei pagamenti "*foreign pass-through payment*" (un termine non ancora definito) eseguiti dopo il 31 dicembre 2018, con un'aliquota del 30%. Detta ritenuta potrebbe potenzialmente applicarsi ai pagamenti effettuati a fronte di (i) titoli qualificati come "di debito" (ovvero non altrimenti qualificati come capitale azionario e aventi scadenza fissa) dalla U.S. Federal Tax, emessi dopo la data di "*grandfathering*" che (A) con riferimento ai titoli che danno luogo solamente a "pagamenti passthru", è la data di sei mesi successiva alla presentazione al Federal Register delle U.S. Treasury Regulations definitive che definiscono il termine "*foreign passthru payment*", e (B) con riferimento ai titoli che danno luogo a "*dividend equivalents*", o in ogni caso sono emessi prima o nel giorno della "*grandfathering date*" e sono materialmente modificati successivamente, e (ii) i titoli caratterizzati come capitale azionario o che non hanno termine fisso ai fini dell'applicazione della U.S. federal tax, in qualunque momento emessi. Se i Titoli vengono emessi alla data *grandfathering* o precedentemente, e vengano emessi altri Titoli della stessa serie dopo tale data, i Titoli addizionali potrebbero non essere considerati esenti dall'applicazione

della ritenuta, e ciò potrebbe comportare delle conseguenze negative per i Titoli esistenti, incluso un impatto negativo sul prezzo di mercato.

Il FATCA potrebbe colpire i pagamenti eseguiti dai depositari o dagli intermediari nel successivo iter di pagamento che conduce all'investitore finale, qualora tale depositario o intermediario non sia in grado in via generale di percepire i pagamenti al netto della ritenuta FATCA. Il FATCA potrebbe anche interessare i pagamenti eseguiti verso qualunque investitore finale che sia istituzione finanziaria e che non goda del diritto di ricevere pagamenti esenti dalla ritenuta ai sensi del FATCA, o un investitore finale che non riesca a fornire al suo intermediario le informazioni, i moduli, o ogni altra documentazione o consenso che si renda necessario per il pagamento esente dalla ritenuta FATCA.

Gli investitori dovrebbero scegliere i depositari o gli intermediari con cura (al fine di avere la certezza che seguano la normativa FATCA o le altre leggi o accordi inerenti il FATCA) e fornire a ciascun depositario o intermediario ogni informazione, modulo, altro documento o consenso che si renda necessario al depositario o all'intermediario per effettuare un pagamento esente dalla ritenuta FATCA. Le obbligazioni dell'Emittente in forza dei Certificates si estinguono una volta che è stata effettuato il pagamento al depositario comune per il sistema di compensazione (come portatore o detentore registrato dei Certificates) e l'Emittente non ha, quindi, nessuna responsabilità sulle somme in seguito trasmesse nelle mani del sistema di compensazione e dei depositari o degli intermediari. La documentazione contempla espressamente la possibilità che i Certificates possano addivenire alla forma definitiva e, perciò, che possano essere esclusi dal sistema di compensazione. Se ciò accadesse, allora un detentore non conforme alle regole FATCA potrebbe subire la ritenuta FATCA.

Nel caso in cui una somma dovesse essere dedotta o trattenuta dai pagamenti sui Certificates rispetto alla U.S. withholding tax, né l'Emittente né ogni altro agente pagatore né ogni altra persona, ai sensi delle condizioni dei Certificates, potrebbe essere tenuto a pagare somme aggiuntive in conseguenza della deduzione o della trattenuta di tale imposta. Quindi, gli investitori potrebbero ricevere una somma inferiore rispetto all'atteso.

I detentori dei Certificates dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali per ottenere informazioni più dettagliate sul FATCA e su come il FATCA può applicarsi ai pagamenti che ricevono in conseguenza del possesso dei Certificates.

Si segnala altresì che il 1 luglio 2014 è entrato in vigore un accordo intergovernativo per implementare il FATCA in Italia (il "IGA"). La legge di ratificazione dell'IGA è entrata in vigore l'8 luglio 2015. Ai sensi di queste disposizioni, l'Emittente, in qualità di istituto finanziario soggetto agli obblighi di segnalazione, dovrà raccogliere e trasmettere alle Amministrazioni finanziarie determinate informazioni riguardanti i correntisti e gli investitori che possono automaticamente essere scambiate periodicamente con lo U.S. Internal Revenue Service.

Infine, si consideri che se l'Emittente o ogni altro soggetto obbligato ad applicare la ritenuta ritiene che questa debba applicarsi, né all'Emittente né agli altri soggetti obbligati potrà essere richiesto di pagare somme aggiuntive con riguardo ai pagamenti che hanno subito tale ritenuta.

2.1.18 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative

I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relative ai Certificati il foro competente è quello di Milano ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. N. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.

2.1.19 Rischio connesso alla Partecipazione Up inferiore al 100%

Nel caso di *Equity Protection Certificates*, la Partecipazione Up sarà applicata all'eventuale valore positivo della Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione ovvero rispetto al Livello Strike, come di seguito definito, per cui una Partecipazione Up inferiore al 100% ridurrà l'effetto di tale performance del Sottostante sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione. Al riguardo si evidenzia altresì che una Partecipazione Up inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito anche in presenza di un eventuale valore positivo della Performance del Sottostante rispetto al Valore Iniziale del medesimo e potrebbe altresì incrementare la perdita nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Valore Iniziale.

2.1.20 Rischio relativo al Livello Strike

Con esclusivo riferimento ai Certificati *Equity Protection*, l'Emittente potrà prevedere un livello del Sottostante rispetto al quale sarà determinata la performance del medesimo (il "**Livello Strike**"), che sarà fissato in misura pari o superiore al Valore Iniziale e la relativa percentuale sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

In tal caso, sarà valorizzata, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, l'eventuale Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike.

Si segnala che, qualora il Livello Strike sia fissato in misura superiore al Valore Iniziale, l'investitore beneficerebbe esclusivamente dell'eventuale variazione positiva del Sottostante rispetto al Livello Strike e non dell'intera eventuale variazione positiva del Sottostante rispetto al Valore Iniziale a esso inferiore.

2.1.21 Rischio di inflazione

Il "rischio di inflazione" consiste nel rischio che il potere d'acquisto del capitale investito venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale dei Certificati, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Certificati medesimi potrebbe essere negativo. In particolare, alla data della presente Nota Informativa, a livello globale, i prezzi delle materie prime sono caratterizzati da estrema volatilità, che si inserisce, tra l'altro, in un contesto di elevata inflazione generale registrata dalla seconda metà del 2021.

In aggiunta, scenari di alta inflazione sono correlati a tassi di mercato più alti determinando una riduzione del valore di mercato del Certificato, in caso di vendita antecedente alla scadenza del titolo.

2.1.22 Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, sia insolvente o comunque non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione alla scadenza, ovvero gli eventuali importi pagabili nel corso della durata dei Certificati. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente e, in particolare, il capitolo contenente i "Fattori di Rischio" ivi contenuto.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai Certificati, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso.

In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà pertanto un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.1.23 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("**BRRD**"), da ultimo oggetto di revisione con la Direttiva 879/2019/UE, attuata con il D. Lgs. n. 193/2021 (la "**BRRD II**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale degli strumenti finanziari. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *"bail in"*, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto di una specifica gerarchia.

Sulla base ed in applicazione della predetta gerarchia, lo strumento del *bail-in* sarà applicabile alle cc.dd. *"restanti passività"*, fra cui rientrano i Certificati. In particolare, nell'ambito delle *"restanti passività"*, il *bail-in* si applica alle obbligazioni *senior*, ai Certificati, alle altre passività della banca non garantite e ai derivati.

Non rientrano, invece, nelle *"restanti passività"* e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del *"bail-in"* alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. *"depositi protetti"*) e le *"passività garantite"* definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come *"passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto"*, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del *"bail-in"* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *"bail-in"*, l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del *"bail-in"* (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal *"bail-in"* di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a *"bail-in"* mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

La BRRD introduce anche il requisito MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*), ossia la dotazione di fondi propri e di passività trasformabili in capitale attraverso il *"bail-in"*, che hanno lo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione di detto strumento di risoluzione, disponga di passività sufficienti per il pieno assorbimento delle perdite e per la ricapitalizzazione in modo tale da garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per l'autorizzazione all'esercizio della sua attività. La disciplina del MREL è stata recentemente oggetto di revisione nell'ambito del c.d. *"Banking Reform – Risk Reduction Measures Package"*, entrato in vigore nel giugno del 2019 che comprende, tra l'altro, la riforma della BRRD (la sopracitata BRRD II) e del SRMR (*Single Resolution Mechanism*) (Regolamento 2019/877/UE, **"SRMR II"**), che trovano applicazione dal 28 dicembre 2020. Alcune delle principali novità

regolamentari sono il riassetto dei requisiti di ammissibilità delle passività ai fini MREL, da applicarsi sulle passività di nuova emissione; la fissazione di alcuni poteri in capo all’Autorità in caso di violazione del MREL; e, in aggiunta agli obblighi di segnalazione delle passività *eligible*, alcuni obblighi di *disclosure* al pubblico. Si precisa che in Italia il D. Lgs. n. 193/2021 ha dato attuazione alla BRRD II e adeguato la normativa nazionale alle disposizioni della SRMR II.

Tenuto conto di quanto sopra citato, ai sensi dell’art. 12-bis del citato SRMR, il requisito MREL può essere calcolato in due modi: (a) come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (c.d. “*Total Risk Exposure Amount*” o “**TREA**”); (b) come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili rapportato alla misura dell’esposizione complessiva (“*Leverage Ratio Exposure*” o “**LRE**”).

Infine, si segnala che ove i Certificates siano considerati passività ammissibili ai fini MREL, sono soggetti al rispetto delle condizioni richieste agli articoli 72-ter e 72-quater del Regolamento (UE) 2019/876 (*Capital Requirements Regulation 2*, di seguito “**CRR II**”).

2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’OFFERTA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.2.1 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.

I Certificati non saranno ammessi a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L’Emittente si impegna a richiedere l’ammissione dei Certificati alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione e indicherà nelle Condizioni Definitive il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale il medesimo presenterà domanda di ammissione.

L’ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità dei certificati. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido e pertanto il prezzo dei Certificati potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Il Portatore potrebbe, quindi, trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di specialista nell’ambito del sistema multilaterale di negoziazione nel quale i Certificati saranno ammessi a negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che anche l’Emittente potrà ricoprire tale funzione di specialista.

L’Emittente non prevede di fissare accordi con soggetti terzi che operino in qualità di internalizzatore sistematico.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l’Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta sospendendo

immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Certificati oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

2.2.2. Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo può essere svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e di effettuare delle rettifiche (ad esempio in caso di Eventi Rilevanti) e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tali importi.

Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e/o con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrà operare in qualità di Collocatore e/o in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

Coincidenza dell'Emittente con l'Operatore che Fornisce la Liquidità

Il ruolo di Operatore che Fornisce la Liquidità può essere svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione dei Certificati e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, dei Certificati. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti dei Certificati siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Certificati. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

Commissioni percepite dai Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei Certificati per concludere operazioni di copertura finanziaria (hedging). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei Certificati.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

2.2.3 Rischio connesso alla presenza di Commissioni incluse nel Prezzo di Sottoscrizione

Nel Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati potrebbero essere incluse delle commissioni il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento.

La presenza di tali commissioni e oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli simili (in termini di caratteristiche dei titoli e profili di rischio) privi di tali commissioni.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato l'ammontare degli oneri di strutturazione, di altri costi connessi alla strutturazione, degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, delle commissioni di collocamento, di garanzia e/o di mandato poste a carico dei sottoscrittori. Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al Prezzo di Sottoscrizione.

Si segnala che, in sede di negoziazione, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico e il prezzo di negoziazione degli stessi. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni.

2.2.4 Rischio connesso alla presenza di Commissioni in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione

In relazione ai Certificati potrebbero essere pagate, in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione, delle commissioni il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento.

La presenza di tali commissioni e oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli simili (in termini di caratteristiche dei titoli e profili di rischio) privi di tali commissioni.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato l'ammontare degli oneri di strutturazione, di altri costi connessi alla strutturazione, degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, delle commissioni di collocamento, di garanzia e/o di mandato poste a carico dei sottoscrittori e non implicite nel Prezzo di Sottoscrizione.

2.2.5 Rischio connesso alla presenza di Commissioni di Esercizio e/o di Negoziazione

I Portatori potranno altresì sostenere costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei Certificati, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'Importo di Liquidazione dei Certificati. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita dei Certificati.

In particolare, i Certificati conferiscono all'investitore il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione (se positivo) a seguito del loro esercizio, che è automatico alla scadenza. Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà, alla scadenza, di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

2.2.6 Rischio connesso al ritiro dell'Offerta

L'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le domande di adesione saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

2.2.7 Rischi connessi alla divergenza di prezzo in sede di negoziazione

Si segnala che in sede di negoziazione potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico e il prezzo di negoziazione degli stessi. Tale divergenza potrebbe scaturire dall'impatto delle commissioni di collocamento, commissioni di garanzia e/o commissioni di mandato e/o oneri di strutturazione e/o altri costi connessi alla strutturazione e/o oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento applicati in relazione al Certificato, nonché per l'impatto che potrebbero avere su tale Certificato la volatilità dell'Attività Sottostante, il tempo alla scadenza e le altre variabili che influenzano il prezzo dei Certificati.

2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

2.3.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei Certificati

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante dell'Attività Sottostante sia localizzata in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue performance future. In tal senso, cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

2.3.2 Rischio relativo alla volatilità dell'Attività Sottostante

Il valore dei Certificati è legato all'andamento della volatilità dell'Attività Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore dell'Attività Sottostante durante la vita dei Certificati. Si segnala che l'impatto della volatilità dell'Attività Sottostante non è generalizzabile (nel senso che non è possibile definire una direzione univoca dell'incidenza della volatilità del Sottostante rispetto al prezzo dei Certificati) a causa (i) dell'impatto sul valore teorico dei Certificati da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) dell'Attività Sottostante considerata.

Si segnala che per i certificati a capitale condizionatamente protetto, il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità dell'Attività Sottostante: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore dell'Attività Sottostante tocchi il Livello Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera.

Qualora il Sottostante sia costituito da un Paniere, la maggiore o minore volatilità del Paniere dipenderà anche da una maggiore o minore correlazione tra i Componenti il Paniere.

2.3.3 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. “*benchmark*”, potrebbe influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

Gli indici di riferimento, utilizzati come Attività Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il “**Regolamento Benchmark**”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Regolamento Benchmark concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all’interno dell’Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51 del Regolamento Benchmark, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l’altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il gruppo di lavoro, che nell’area euro si è occupato del tasso esente da rischio euro, ha pubblicato una serie di principi guida e raccomandazioni generali sulle previsioni di *fallback* relative, tra l’altro, ai nuovi prodotti in contanti denominati in euro (incluse le obbligazioni) che si basano sull’*Euro Inter Bank Offered Rate* (“**EURIBOR**”). I principi guida indicano, tra l’altro, che continuare a fare riferimento all’EURIBOR in assenza di *fallback provisions* più robuste potrebbe aumentare la rischiosità del sistema finanziario dell’area euro. In data 11 maggio 2021, il gruppo di lavoro che si è occupato del tasso esente da rischio ha pubblicato le proprie raccomandazioni sugli eventi che possono determinare l’applicazione delle previsioni di *fallback* relative all’EURIBOR e sui tassi *fallback*.

Non è possibile stabilire con certezza se e in che misura l’EURIBOR continuerà a essere determinato. Questo potrebbe implicare un diverso andamento dello stesso rispetto al passato e determinare delle conseguenze che, allo stato, non sono prevedibili.

Il Regolamento Benchmark potrebbe avere un impatto significativo sui Certificati collegati ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell’indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento Benchmark. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l’effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell’indice di riferimento.

Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) portare alla esclusione dall’ammissione a negoziazione dei Certificati, ad una rettifica, al rimborso anticipato, secondo la valutazione discrezionale dell’Agente per il Calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche dei Certificati; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all’amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all’eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire il livello del *benchmark*, o renderlo più volatile e/o (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili.

Ognuno dei cambiamenti di cui sopra o altri cambiamenti che derivino da riforme internazionali o nazionali o altre iniziative potrebbero avere un rilevante effetto negativo sul valore, sul rendimento e sulla liquidità di qualsiasi Certificato collegato ad un *benchmark* o altrimenti dipendente dallo stesso.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un Certificato collegato ad un *benchmark* sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla nuova normativa.

2.3.4 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Rilevazione Finale con la data di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario che non sconti automaticamente lo stacco dei dividendi, sussiste un rischio legato alla circostanza che le Date di Rilevazione Finali possano essere fissate in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero a uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il Valore del Sottostante (e dunque la risultante performance) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, le Date di Rilevazione Finali saranno fissate in modo da evitare che le stesse corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero a uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.3.5 Rischio relativo ai Panieri di Attività Sottostanti

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dal valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere e dalla correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere. Pertanto, qualora gli Elementi Costitutivi del Paniere abbiano un andamento discordante (correlazione negativa) ovvero un andamento uniforme al rialzo o in diminuzione (correlazione positiva), ciò potrebbe penalizzare la performance del Paniere e quindi il rendimento dei Certificati. Infatti:

- tanto maggiore è la correlazione negativa, tanto maggiore è il rischio che all'andamento favorevole di un Elemento Costitutivo del Paniere consegua l'andamento sfavorevole di un altro Elemento Costitutivo costituente lo stesso Paniere; ovvero,
- tanto maggiore è la correlazione positiva, tanto maggiore è il rischio che un andamento sfavorevole del mercato coinvolga tutti gli Elementi Costitutivi considerati.

2.3.6 Rischio relativo agli indici di futures

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di *futures*, l'investitore deve tener presente che lo *Sponsor* di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione

periodica dei *futures* sottostanti e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione. Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *futures* e i relativi costi accumulatisi nel tempo.

2.3.7 Rischio relativo alla caratteristica Worst of e rischio di correlazione

Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica Worst of, occorre considerare che in tal caso il Certificato è legato a più Attività Sottostanti e, ai fini dell'Evento Barriera, dell'Evento Digital, dell'Evento di Liquidazione Anticipata e del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si considererà per i Certificati con caratteristica Worst of l'Attività Sottostante con la peggior performance (Sottostante Worst of).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono in caso di Certificati con la caratteristica Worst of, dall'andamento del Sottostante con la peggior performance

Inoltre, l'investitore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra le varie Attività Sottostanti. In particolare, in caso di Certificati con caratteristica Worst of, minore sarà la correlazione tra le Attività Sottostanti e maggiori saranno le probabilità che si verifichi l'Evento Barriera, mentre minori saranno le probabilità che si verifichi l'Evento di Liquidazione Anticipata e/o l'Evento Digital (ove previsti), con conseguenze sull'Importo di Liquidazione.

2.3.8 Rischio nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente"

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente".

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo può essere svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e di effettuare delle rettifiche (ad esempio in caso di Eventi Rilevanti) e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tali importi.

Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e/o con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrà operare in qualità di Collocatore e/o in qualità di Responsabile del Collocamento con riferimento ad una singola Serie di Certificati, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Coincidenza dell'Emittente con l'Operatore che Fornisce la Liquidità

In caso di ammissione a negoziazione degli strumenti, il ruolo di Operatore che Fornisce la Liquidità può essere svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, dei Certificati. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti dei Certificati siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Certificati. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

Commissioni percepite dai Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei Certificates per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificates sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori.

Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei Certificates.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le ragioni dell'offerta saranno specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, i Certificates saranno emessi, ove così specificato nelle Condizioni Definitive, nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di strumenti finanziari dell'Emittente.

I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificates saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare. L'Emittente potrà utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei Certificati per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*).

Inoltre, si segnala che ove i Certificates siano considerati passività ammissibili ai fini MREL, sono soggetti al rispetto delle condizioni richieste agli articoli 72-ter e 72-quater del CRR II.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati

(A) *Tipologia e classe dei Certificati*

Il Programma concerne l'offerta al pubblico di Certificati denominati *Express Certificates*, *Bonus Certificates*, *Equity Protection Certificates* e *Cash Collect Certificates*, da emettersi da parte dell'Emittente.

I Certificati sono del tipo *investment certificates*.

Si segnala che la particolarità degli strumenti finanziari oggetto del presente Programma è rappresentata principalmente dalla protezione condizionata del capitale investito dall'eventuale andamento sfavorevole dell'Attività Sottostante rispetto al Valore Iniziale del Sottostante. Tale protezione viene meno qualora si verifichi l'Evento Barriera. In questo caso, infatti, l'Importo di Liquidazione rifletterà l'andamento dell'Attività Sottostante e, quindi, l'investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Viceversa, in caso di mancato verificarsi dell'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà sempre pari o superiore al capitale investito.

In particolare, i Certificati possono essere classificati come (i) certificati a capitale condizionatamente protetto ovvero (ii) certificati a capitale protetto.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto prevedono una protezione da un eventuale andamento sfavorevole del Sottostante rispetto al Valore Iniziale del Sottostante, che viene meno qualora il Sottostante raggiunga un valore del Sottostante determinato come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante, la Barriera. In questo caso, si verificherà l'Evento Barriera e l'Importo di Liquidazione dipenderà dall'andamento del Sottostante.

I Certificati a capitale protetto permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale o totale del capitale investito.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento dell'Importo di Liquidazione a scadenza oppure, nel caso di caratteristica Autocallable per i Bonus Certificates, e in ogni caso negli Express Certificates, dell'Importo di Liquidazione Anticipata qualora si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata (come meglio dettagliato di seguito).

Inoltre, nel caso dei Certificati Cash Collect, i Certificati prevedranno sempre almeno uno dei seguenti importi aggiuntivi: (i) l'Importo Digital e/o (ii) l'Importo Plus, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) e potranno essere legati alle seguenti categorie di Attività Sottostanti: Azioni ed Indici, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, le Attività Sottostanti dei Certificati potranno essere selezionate dall'Emittente fra le seguenti: (i) una singola Attività Sottostante, scelta fra la categoria delle Azioni e degli Indici; o (ii) un Paniere composto di una o più delle categorie di Attività Sottostanti indicate nel punto (i); o (iii) più Attività Sottostanti della medesima categoria fra quelle indicate al punto (i).

Nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata nella Valuta dei Certificati, i Certificati saranno di tipo Quanto. Pertanto, l'Attività Sottostante sarà sempre espressa convenzionalmente nella Valuta dei Certificati, assumendo che una unità della Valuta dell'Attività Sottostante corrisponda ad una unità della Valuta dei Certificati. In questo modo viene neutralizzato il rischio di cambio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta dell'Attività Sottostante e la Valuta dei Certificati.

I Certificati che potranno essere emessi sulla base del Programma sono delle seguenti tipologie:

- (i) Bonus Certificates;
- (ii) Equity Protection Certificates
- (iii) Express Certificates; e
- (iv) Cash Collect Certificates.

Nel caso degli Express Certificates, e dei Bonus Certificates con caratteristica Autocallable, i Certificati potranno scadere anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata. In particolare, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui, nel relativo Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, il Valore del Sottostante sia pari e/o superiore (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Liquidazione Anticipata (espresso come percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante). Al verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata, l'investitore riceverà l'Importo di Liquidazione Anticipata che sarà tempo per tempo indicato nelle Condizioni Definitive, alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, e il Certificato si considererà automaticamente estinto. A fini di maggior chiarezza, si segnala che all'interno delle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascun Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, verrà indicato il relativo Importo di Liquidazione Anticipata.

I Certificati prevedono alla scadenza il pagamento dell'Importo di Liquidazione, determinato secondo le modalità descritte al paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo*).

Si rinvia infine al paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*) per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

(B) Codice ISIN

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie di Certificati emessa è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(C) Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle Attività Sottostanti

Il valore dei Certificati è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive. Variazioni positive dell'Attività Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei Certificati, poiché essi puntano sul rialzo della medesima. Inoltre,

la corresponsione degli Importi di Liquidazione e - nel caso dei Cash Collect Certificates, anche degli Importi Digital, ove previsti nelle relative Condizioni Definitive - dipende, tra l'altro, dall'andamento dell'Attività Sottostante. Ad ogni modo, ove non si verifichi l'Evento Barriera, un eventuale andamento negativo dell'Attività Sottostante potrebbe non incidere altrettanto negativamente sul valore dei Certificati, considerato che l'investitore riceverà comunque un Importo di Liquidazione almeno pari al Prezzo di Emissione, senza pertanto registrare perdite rispetto al capitale originariamente investito.

Nel caso di Express Certificates e di Bonus Certificates con caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata, l'andamento dell'Attività Sottostante non rileverà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione Anticipata. Infatti, l'Importo di Liquidazione Anticipata è predeterminato indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla specifica Data di Liquidazione Anticipata. A tal riguardo, l'andamento dell'Attività Sottostante rileverà esclusivamente nel Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, al fine di determinare il verificarsi o meno dell'Evento di Liquidazione Anticipata.

Inoltre, il valore dei Certificates è influenzato da altri fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere).

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del *certificate* da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata

4.2 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti e agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio

di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") previsto dal D.Lgs. n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3 Forma e trasferimento dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore, ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato ("TUF"), al "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al provvedimento congiunto adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*").

I Certificati sono accentrati presso Euronext Securities Milan, con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Euronext**") e il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal TUF e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche e integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Euronext, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Euronext, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato a esercitare i diritti a essi collegati.

Si segnala che i Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui al presente Programma.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati.

4.4 Quantità Massima Offerta dei Certificati

Con riferimento alle singole emissioni di Certificati, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'ammontare totale dell'emissione e/o dell'offerta e i relativi Lotti Minimi di Esercizio.

Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche, entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.bancaprofilo.it e sul sito internet del relativo Collocatore, con contestuale deposito presso la CONSOB. Le Condizioni Definitive saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in via Cerva 28, 20122 - Milano.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il periodo di offerta dei relativi Certificati (il "**Periodo di Offerta**"), di aumentare l'ammontare totale dell'offerta e di indicare l'ammontare definitivo dandone comunicazione con apposito avviso integrativo pubblicato sul proprio sito internet www.bancaprofilo.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

4.5 Valuta dei Certificati

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

La valuta di denominazione dei Certificati sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti.

4.6 Ranking dei diritti inerenti ai Certificates rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dai Certificates costituiscono obbligazioni contrattuali dirette, chirografarie, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*", il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato nella tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificates*) in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati).

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1</i>) (ivi incluse le azioni)	} "FONDI PROPRI"
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1</i>)	
Capitale di Classe 2 (<i>Tier 2 Instruments</i>) (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)	
RESTANTI PASSIVITÀ ivi inclusi i Certificati e le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie	
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - gli altri depositi presso la Banca. 	

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori dei Certificati.

4.7 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati

I Certificati incorporano il diritto al pagamento di determinati importi, che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza, salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD, come integrata successivamente dalla BRRD II che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli

enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le Autorità di Risoluzione) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di Risoluzione di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - dei debiti chirografari di secondo livello *ex art. 12-bis* del TUB;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior* ed i Certificati;
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello *ex art. 12-bis* del TUB;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior* ed i Certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* si applica alle obbligazioni *senior*, ai Certificati, alle altre passività della banca non garantite e ai derivati.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

1. cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
2. cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
3. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Si segnala che è prevista l'istituzione del "Fondo unico di risoluzione bancaria" (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione. I Certificati conferiscono all'investitore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico (esercizio "europeo").

L'esercizio dei Certificati alla scadenza ovvero, al verificarsi dell'Evento di Liquidazione

Anticipata (ove applicabile), alla Data di Liquidazione Anticipata è automatico. I Certificati sono di stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza. In nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

Si segnala, infine, che la BRRD introduce anche il requisito MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*), ossia la dotazione di fondi propri e di passività trasformabili in capitale attraverso il "bail-in", che hanno lo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione di detto strumento di risoluzione, disponga di passività sufficienti per il pieno assorbimento delle perdite e per la ricapitalizzazione in modo tale da garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per l'autorizzazione all'esercizio della sua attività. La disciplina del MREL è stata recentemente oggetto di revisione nell'ambito del c.d. "Banking Reform – Risk Reduction Measures Package", entrato in vigore nel giugno del 2019 che comprende, tra l'altro, la BRRD II e la SRMR II, che trovano applicazione dal 28 dicembre 2020. Alcune delle principali novità regolamentari sono il riassetto dei requisiti di ammissibilità delle passività ai fini MREL, da applicarsi sulle passività di nuova emissione; la fissazione di alcuni poteri in capo all'Autorità in caso di violazione del MREL; e, in aggiunta agli obblighi di segnalazione delle passività *eligible*, alcuni obblighi di *disclosure* al pubblico. Si precisa che in Italia il D. Lgs. n. 193/2021 ha dato attuazione alla BRRD II e adeguato la normativa nazionale alle disposizioni della SRMR II.

Infine, si segnala che ove i Certificates siano considerati passività ammissibili ai fini MREL, sono soggetti al rispetto delle condizioni richieste agli articoli 72-ter e 72-quater del CRR II.

Rinunzia all'Esercizio in Eccezione

È concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rilevazione Finale. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero a un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente paragrafo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

4.8 Data di Scadenza e modalità di rimborso

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza ovvero con la/e Data/e di Liquidazione Anticipata (ove prevista/e) nel caso si sia verificato l'Evento di Liquidazione Anticipata.

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile europeo con regolamento in contanti (c.d. *cash settlement*) ed il loro esercizio è automatico alla scadenza ovvero alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

Per i Certificati con caratteristica *Autocallable* e i Certificati *Express*, in caso si verifichi l'Evento di Liquidazione Anticipata, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Importo di Liquidazione Anticipata.

4.9 Autorizzazioni

Il Programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 3 agosto 2023.

Le singole emissioni di Certificati saranno deliberate dall'Emittente per il tramite di funzionari con specifico potere di firma a ciò autorizzati dall'Emittente. Gli estremi di tali delibere saranno indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

4.10 Data di Emissione dei Certificati

La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

4.11 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente all'ammissione alle negoziazioni.

Tuttavia i Certificati che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale relativa ai Certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere

offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Eventuali ulteriori restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati al di fuori dell’Italia saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

4.12 Regime Fiscale

Regime fiscale italiano

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione e la prassi vigente in Italia in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente prospetto e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo.

Il seguente paragrafo non intende fornire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero venire in rilievo al fine di valutare la sottoscrizione, l’acquisto, il possesso o la negoziazione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall’acquisto, dal possesso e dalla negoziazione dei Certificati.

Trattamento fiscale dei Certificati

Ai sensi dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (“**Tuir**”), e degli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 (“**Decreto 461**”) e successive modificazioni, qualora l’investitore sia residente in Italia e sia (i) una persona fisica che non svolga un’attività d’impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un’associazione di cui all’articolo 5 del Tuir, che non svolga attività commerciale (con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dall’esercizio dei Certificati saranno soggette ad un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%. Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall’esercizio o dalla cessione dei Certificati sono deducibili secondo le modalità appresso indicate.

Il percipiente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: (i) il regime della dichiarazione, che costituisce il regime applicabile in via residuale in assenza di un’opzione esercitata dal contribuente per gli altri regimi impositivi; (ii) il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del Decreto 461 (regime del “**Risparmio Amministrato**”) e (iii) il regime del risparmio gestito di cui all’art. 7 del Decreto 461 (regime del “**Risparmio Gestito**”):

(i) *il regime ordinario della dichiarazione*

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate dalle predette tipologie di investitori, in seguito alla vendita o all’esercizio dei Certificati detenuti al di fuori di un’attività d’impresa,

sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26%. Tali investitori, nel caso di Certificati detenuti al di fuori di un'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai Certificati può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto a operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei Certificati. L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i Certificati siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei Certificati opti per il regime del Risparmio Amministrato contestualmente al conferimento dell'incarico o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei Certificati sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

(iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale a un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dalle predette categorie di investitori sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette a imposta sostitutiva del 26% prelevata dall'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Certificati non sono soggette ad imposta sostitutiva ma concorrono a determinare il reddito imponibile dell'investitore (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive), se realizzate da società o enti commerciali italiani (nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in

Italia alle quali i Certificati siano connessi) o soggetti persone fisiche residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo all'OICR, tuttavia sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 26%.

Le plusvalenze relative ai Certificati realizzate da fondi italiani di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF o da società di investimento immobiliari a capitale fisso a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 44 (collettivamente, i "**Fondi Immobiliari**"), non sono soggette ad imposta sostitutiva. Tuttavia, le conseguenti distribuzioni a favore dei partecipanti al Fondo Immobiliare potranno essere soggette, in determinate circostanze, ad un'imposta sostitutiva del 26% in considerazione delle caratteristiche del partecipante e della sua quota di partecipazione.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo al termine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso dei Certificati negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i Certificati siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso dei Certificati non negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i Certificati siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano o, laddove detenuti nel territorio dello Stato italiano, purché l'investitore sia (i) residente, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni; o (ii) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ancorché privo di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza; o (iii) un ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iv) una Banca Centrale o un organismo deputato alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato. Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, l'investitore non residente di cui ai punti (i) e (ii) che abbia depositato direttamente o indirettamente i Certificati in Italia presso una banca, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato ed abbia optato per l'applicazione del regime del Risparmio Gestito o del regime del Risparmio Amministrato, deve presentare l'autocertificazione redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso dei Certificati non negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i Certificati siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva purché l'investitore

sia residente in uno Stato che abbia concluso con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni, possa beneficiare pienamente delle disposizioni ivi contenute e che il suddetto trattato preveda il diritto esclusivo di tassare tali plusvalenze nel Paese di residenza dell'investitore. Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, l'investitore non residente che abbia depositato direttamente o indirettamente i Certificati in Italia presso una banca, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato ed abbia optato per l'applicazione del regime del Risparmio Gestito o del regime del Risparmio Amministrato, deve presentare all'intermediario la documentazione appropriata che includa, tra l'altro, una dichiarazione di residenza redatta dalla competente autorità fiscale estera.

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, i Certificati potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del Decreto Legge del 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, con la Legge del 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale dei Certificati costituirebbero redditi di capitale e sarebbero soggetti a una ritenuta del 26% a titolo d'acconto qualora gli investitori siano società o enti commerciali italiani (nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Certificati siano connessi) o soggetti persone fisiche residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi. In tutte le altre circostanze, la ritenuta del 26% è a titolo di imposta da applicarsi a cura dell'Emittente ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai Certificati per conto dell'Emittente. La ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i Certificati fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, se i Certificati sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente Euro 1.000.000, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente Euro 100.000, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6% sul valore dei Certificati trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8% sul valore dei Certificati trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i Certificati siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica

l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente Euro 1.500.000, per ciascun erede o beneficiario.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Decreto 201"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette a un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Tale imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere Euro 14.000.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi Certificati siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'art. 19, commi 18 e seguenti, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette a un'imposta dovuta con aliquota dello 0,20% su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie detenute all'estero. I contribuenti hanno diritto a un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "FTT") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "Titoli Rilevanti"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificati) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa

variabile tra Euro 0,01875 e Euro 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la FTT è ridotta a un quinto.

La FTT relativa a operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte tra l'altro l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

4.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti, che potranno essere corrisposti nel corso della loro vita o alla scadenza.

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento dell'Attività Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione del Livello Barriera, del Livello di Liquidazione Anticipata (nel caso di caratteristica Autocallable), e del Valore Iniziale del Sottostante.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere a scadenza l'Importo di Liquidazione - salvo il caso in cui si sia verificato Evento di Liquidazione Anticipata (ove applicabile) - che dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

I Certificati Cash Collect potranno altresì prevedere il pagamento di uno o più importi aggiuntivi, come di seguito descritto.

Si segnala infine che, nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata nella Valuta dei Certificati, i Certificati saranno di tipo Quanto. Pertanto, l'Attività Sottostante sarà sempre espressa convenzionalmente nella Valuta dei Certificati, assumendo che una unità della Valuta dell'Attività Sottostante corrisponda ad una unità della Valuta dei Certificati. In questo modo viene neutralizzato il rischio di cambio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta dell'Attività Sottostante e la Valuta dei Certificati.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta dei Certificati sarà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 4.12

(*Regime Fiscale*) del presente Capitolo 4. Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge colpisca o dovesse colpire i Certificates o ai quali dovessero comunque essere soggetti i Certificates e/o i relativi proventi. L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio dei Certificates mediante regolamento in contanti (*cash settlement*) e il pagamento del relativo importo sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle spese, sul conto dell'intermediario correntista presso Euronext, secondo le procedure proprie di tale sistema di accentramento.

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

Caratteristiche relative all'Importo di Liquidazione

I Certificati a capitale condizionatamente protetto proteggono a scadenza il capitale inizialmente investito a condizione che non si sia verificato l'Evento Barriera: in tal caso infatti l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Emissione. Qualora invece l'Evento Barriera si sia verificato, l'Investitore potrebbe essere esposto ad una perdita parziale o totale del capitale investito: in tal caso, infatti, l'Importo di Liquidazione sarà legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive e, pertanto, qualora alla scadenza l'andamento dell'Attività Sottostante sia sfavorevole, l'Importo di Liquidazione sarà inferiore al Prezzo di Emissione.

Il Livello Barriera può essere fissato dall'Emittente nella sua discrezionalità, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente di Calcolo alla/e Data/e di Rilevazione Iniziale.

L'Evento Barriera si intende verificato qualora il Valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive, (i) risulti inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, per almeno una volta durante il corso del Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (c.d. Barriera Americana); o (ii) risulti inferiore ovvero pari o inferiore al Livello Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data/e puntuale/i indicate nel Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera (c.d. Barriera Europea).

Infine, nel caso dei Bonus Certificates e degli Equity Protection, qualora sia previsto un Cap, la performance ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere superiore al Cap indicato nelle Condizioni Definitive.

Bonus Certificates

I Bonus Certificates permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento, sia in caso di andamento positivo dell'Attività Sottostante, sia in caso di andamento negativo, entro il limite del Livello Barriera.

I Bonus Certificates, ove specificato nelle relative Condizioni Definitive, possono inoltre prevedere la caratteristica Autocallable e, pertanto, possono estinguersi anticipatamente, in modo automatico, a seguito del verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata. In aggiunta alla caratteristica Autocallable, i Bonus Certificates possono prevedere un Cap.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati Bonus sarà determinato come segue:

(A) Qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$\text{Importo di Liquidazione} = \text{Max} (\text{Bonus}; \text{Valore Finale del Sottostante}) \times \text{Multiplier} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo scenario l'investitore riceverà un importo pari al maggiore tra (i) il Bonus e (ii) il Valore Finale del Sottostante, moltiplicati per il Multiplier. L'Importo di Liquidazione non sarà pertanto mai inferiore, in questo scenario, al prodotto tra il Bonus e il Multiplier (e, di conseguenza, non sarà mai inferiore al Prezzo di Emissione).

Alternativamente, qualora le Condizioni Definitive prevedano un Cap:

$$\text{Importo di Liquidazione} = \text{Min} \{ \text{Livello Cap}; \text{Max} [(\text{Bonus}; \text{Valore Finale del Sottostante})] \} \times \text{Multiplier} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo scenario l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari al maggiore tra (i) il Bonus e (ii) il Valore Finale del Sottostante, moltiplicati per il Multiplier. Tuttavia, l'Importo di Liquidazione non potrà essere superiore al Livello Cap, moltiplicato per il Multiplier. L'Importo di Liquidazione non sarà comunque mai inferiore, in questo scenario, al prodotto tra il Bonus e il Multiplier (e, di conseguenza, non sarà mai inferiore al Prezzo di Emissione).

(B) Qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$\text{Importo di Liquidazione} = (\text{Valore Finale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione legato al Valore Finale del Sottostante.

Equity Protection

L'Importo di Liquidazione, ossia l'ammontare nella Valuta dei Certificati da riconoscere al Portatore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall'Agente di Calcolo nella Data di Rilevazione Finale.

I Certificati Equity Protection consentono all'investitore di partecipare a scadenza alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un Cap.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale del Sottostante e la Protezione, dove per Protezione deve intendersi il valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100% e sempre superiore allo 0%.

Il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale del Sottostante e il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale, come riportato nelle Condizioni Definitive, determinato secondo la seguente formula:

- se non è previsto lo Strike

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Protezione} + (\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione Up}$$

- se è previsto lo Strike

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + (\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione Up}$$

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike.

In particolare, l'Importo di Liquidazione dei Certificati Equity Protection sarà determinato come segue:

1 Nel caso di Certificati Equity Protection

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

2. Nel caso di Certificati Equity Protection con Cap

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Caso 2: Se il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

3. Nel caso di Certificati Equity Protection con Strike

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (100\% + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale).

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al Valore Nominale.

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 4: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

4 Nel caso di Certificati Equity Protection con Strike e Cap

Caso 1: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Percentuale Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Caso 2: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike e inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (100\% + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike} \times \text{Partecipazione Up})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale).

Caso 3: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al Valore Nominale.

Caso 4: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$$

(dove Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione indica la differenza tra il Valore Finale del Sottostante e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale).

Caso 5: Se nella Data di Rilevazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Valuta dei Certificati pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

Express Certificates

Gli Express Certificates prevedono sempre la caratteristica Autocallable e, pertanto, possono scadere anticipatamente, in modo automatico, a seguito del verificarsi di un Evento di Liquidazione Anticipata.

Qualora non si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata nel corso della durata degli Express Certificates, sarà corrisposto l'Importo di Liquidazione a scadenza.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati Express sarà determinato come segue:

- (A) Qualora il Valore Finale del Sottostante sia pari o superiore al Livello Express, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo di Liquidazione} = [(\text{Valore Iniziale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) + \text{Importo Express 1}] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione più un premio predeterminato dall'Emittente e indicato nelle relative Condizioni Definitive.

- (B) Qualora il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Livello Express, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato secondo una delle seguenti formule, come specificato nelle relative Condizioni Definitive:

- 1) in caso di Evento Barriera non verificato:

$$\text{Importo di Liquidazione} = [(\text{Valore Iniziale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) + \text{Importo Express 2}] \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione più un premio eventuale predeterminato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. L'importo dell'Importo Express 2 pertanto potrà essere anche pari a 0. In quest'ultimo caso, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Emissione.

- 2) In caso di Evento Barriera verificato:

$$\text{Importo di Liquidazione} = (\text{Valore Finale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione legato al Valore Finale del Sottostante.

Cash Collect Certificates

I Cash Collect Certificates permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento, sia in caso di andamento positivo dell'Attività Sottostante, sia in caso di andamento negativo, entro il limite del Livello Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati Cash Collect sarà determinato come segue:

- (A) Qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$\text{Importo di Liquidazione} = (\text{Valore Iniziale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione.

- (B) Qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$\text{Importo di Liquidazione} = (\text{Valore Finale del Sottostante} \times \text{Multiplier}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

In questo caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione legato al Valore Finale del Sottostante.

I Cash Collect Certificates prevedranno inoltre almeno uno dei seguenti importi, come specificato nelle Condizioni Definitive, che potranno essere corrisposti durante la vita dei Certificati ed anche a scadenza:

- (i) Importo Plus: ossia un importo incondizionato predeterminato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive, che sarà corrisposto in una o più Date di Pagamento Plus indipendentemente dalla performance dell'Attività Sottostante; e
- (ii) Importo Digital: ossia un importo condizionato che sarà corrisposto a seguito del verificarsi di un Evento Digital. Tale evento si verificherà qualora il Valore del Sottostante, in corrispondenza di un Periodo di Rilevazione Digital, sia pari e/o superiore (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Digital previsto (equivalente ad una percentuale del Valore Iniziale del Sottostante). Le Condizioni Definitive prevedono un solo Livello Digital, in relazione a ciascun Periodo

di Rilevazione Digital - che potrà essere uguale per tutti i Periodi di Rilevazione Digital o variare in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital. Inoltre, in relazione a ciascuna Serie potranno essere previsti più Importi Digital, che potranno essere fissi, crescenti, decrescenti o variabili in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione Digital, secondo quanto indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Gli Importi Digital saranno pagati nel rispettivo Giorno di Pagamento Digital, come previsto nelle Condizioni Definitive.

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Qualora le Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Autocallable, i Certificati possono estinguersi anticipatamente. La caratteristica Autocallable è sempre prevista in caso di *Express Certificate*. La caratteristica Autocallable potrà essere prevista in caso di *Bonus Certificate*.

In tal caso, i Certificati si estingueranno anticipatamente qualora si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata e il Portatore avrà diritto a percepire - nella Data di Liquidazione Anticipata - il pagamento dell'Importo di Liquidazione Anticipata, pari o superiore al Prezzo di Emissione.

Si verifica l'Evento di Liquidazione Anticipata qualora il Valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza di un Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, sia pari e/o superiore (a seconda di quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Liquidazione Anticipata, indicato nelle relative Condizioni Definitive come percentuale del Valore Iniziale del Sottostante.

Successivamente al verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata (e quindi del pagamento del relativo Importo di Liquidazione Anticipata) non sarà dovuto all'investitore alcun ulteriore importo.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Best of e Worst of

Ove sia prevista la caratteristica *Best of* ovvero *Worst of*, l'Attività Sottostante è rappresentata da un certo numero di Attività Sottostanti (diverso da uno) della medesima categoria e, ai fini dell'Evento Barriera, dell'Evento Digital, dell'Evento di Liquidazione Anticipata e del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si considererà (i) nel caso di Certificati con caratteristica *Best of*, l'Attività Sottostante con la miglior *performance* (il Sottostante *Best of*) e (ii) nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, l'Attività Sottostante con la peggior *performance* (il Sottostante *Worst of*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati con la caratteristica *Best of*, dall'andamento dell'Attività Sottostante con la miglior *performance*, o (2), in caso di Certificati con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento dell'Attività Sottostante con la peggior *performance*.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DEL SOTTOSTANTE, DEL VALORE INIZIALE DEL SOTTOSTANTE E DEL VALORE FINALE DEL SOTTOSTANTE

Si segnala che, qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli Prezzi di Riferimento degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento (rilevati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive), diviso per i singoli Prezzi di Riferimento degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" (che coincide con la Data di Rilevazione Iniziale) e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo del Valore del Paniere}_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

"Calcolo del Valore del Paniere_t" indica il valore del Paniere al tempo "t",

"E_tⁱ" indica il Prezzo di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "t",

"E₀ⁱ" indica il Prezzo di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" al tempo "0",

"Pⁱ" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

"n" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Il Valore Iniziale del Paniere sarà sempre pari ad 1, in quanto alla Data/e Rilevazione Iniziale E_tⁱ and E₀ⁱ sono uguali.

(A) Il Valore del Sottostante, al fine di determinare il verificarsi o meno dell'Evento Barriera, dell'Evento Digital e dell'Evento di Liquidazione Anticipata, sarà determinato secondo una delle modalità di seguito descritte, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

1. Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria potrà essere pari a:

- (i) al Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo nel Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata e/o nel Periodo di Rilevazione Digital e/o nel Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera, senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; oppure
- (ii) alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento dell'Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevati dall'Agente di Calcolo nel Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata e/o nel Periodo di Rilevazione Digital e/o nel Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera, indicati nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolata nell'ultimo giorno di tali periodi secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{z=1}^x \text{Sottostante}_z$$

Dove,

“*x*” indica il numero di Giorni di Negoziazione, nell’ambito del periodo, indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

“*Sottostante_z*” indica il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante in ciascun Giorno di Negoziazione “*z*” del periodo, come indicato nelle Condizioni Definitive.

2. Nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere sarà pari a:

- (i) al Valore del Paniere nel Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata e/o nel Periodo di Rilevazione Digital e/o nel Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera, indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall’Agente di Calcolo (secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata), e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del valore del Paniere successivamente pubblicate;
- (ii) alla media aritmetica dei valori del Paniere nel Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata e/o nel Periodo di Rilevazione Digital e/o nel Periodo di Rilevazione dell’Evento Barriera, indicati nelle relative Condizioni Definitive, come rilevati dall’Agente di Calcolo (secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata) e calcolata nell’ultimo giorno di tali periodi senza tenere in considerazione eventuali modifiche del valore del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{z=1}^x \text{Paniere}_z$$

Dove,

“*x*” indica il numero di Giorni di Negoziazione, nell’ambito del periodo, come indicati nelle Condizioni Definitive,

“*Paniere_z*” indica il valore del Paniere in ciascun Giorno di Negoziazione “*z*” del periodo, come indicato nelle Condizioni Definitive.

(B) Il Valore Iniziale del Sottostante, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione e dell’Importo di Liquidazione Anticipata (in caso di caratteristica Autocallable), sarà determinato secondo una delle modalità di seguito descritte, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

1. Nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria sarà pari a:

- (i) al Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevato dall’Agente di Calcolo alla Data di Rilevazione Iniziale e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell’Attività Sottostante successivamente pubblicate;
- (ii) alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento dell’Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevati dall’Agente di Calcolo nelle Date di Rilevazione Iniziale indicate nelle rispettive Condizioni Definitive,

e calcolata nell'ultimo giorno di tali Date di Rilevazione Iniziale secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{t=1}^x \text{Sottostante}_t$$

Dove,

" x ", indica il numero di Date di Rilevazione Iniziale indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" Sottostante_t ", indica il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante in ciascuna Data di Rilevazione Iniziale " t ";

- (iii) l'importo corrispondente al Prezzo di Riferimento massimo o al Prezzo di Riferimento minimo (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) fatto registrare dall'Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Rilevazione Iniziale, come indicato nelle Condizioni Definitive;
- (iv) il valore predeterminato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

2. Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere sarà pari a:

- (i) al valore del Paniere alla Data di Rilevazione Iniziale, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo la formula "Calcolo del Valore del Paniere" sopraindicata). Il Valore Iniziale del Sottostante in questo caso sarà sempre pari a 1 (come sopra specificato) e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del valore del Paniere successivamente pubblicate;
- (ii) alla media aritmetica dei Valori del Paniere nelle Date di Rilevazione Iniziale indicate nelle relative Condizioni Definitive, come rilevati dall'Agente di Calcolo (secondo la formula "Calcolo del Valore del Paniere" sopraindicata) corrispondente per definizione a 1 e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del valore del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{t=1}^x \text{Paniere}_t$$

Dove,

" x " indica il numero di Date di Rilevazione Iniziale indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" Paniere_t " indica il Valore del Paniere in ciascuna Data di Rilevazione Iniziale " t ";

- (iii) al valore massimo o al valore minimo (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante, rilevato dall'Agente di Calcolo

(secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata) alla Data di Rilevazione Iniziale, come indicato nelle Condizioni Definitive;

- (iv) il valore predeterminato dall’Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

(C) Il Valore Finale del Sottostante, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione, sarà determinato secondo una delle modalità di seguito descritte, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

1. Nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria sarà pari a:

- (i) al Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevato dall’Agente di Calcolo nella Data di Rilevazione Finale;

o in alternativa

- (ii) alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento dell’Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevati dall’Agente di Calcolo nelle Date di Rilevazione Finale, indicate nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolata nell’ultimo giorno di tali Date di Rilevazione Finale secondo la seguente formula:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{j=1}^x \text{Sottostante}_j$$

Dove,

“*x*” indica il numero di Date di Rilevazione Finale indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

“*Sottostante_j*” indica il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante in ciascuna Data di Rilevazione;

o in alternativa

- (iii) al Prezzo di Riferimento massimo o al Prezzo di Riferimento minimo (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) fatto registrare dall’Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore Finale del Sottostante, rilevato dall’Agente di Calcolo nella Data di Rilevazione Finale, come indicato nelle Condizioni Definitive.

2. Nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere sarà pari a:

- (i) al Valore del Paniere nella Data di Rilevazione Finale indicata nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall’Agente di Calcolo (secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata);

o in alternativa

- (ii) alla media aritmetica dei Valori del Paniere nelle Date di Rilevazione Finale indicati nelle relative Condizioni Definitive, come rilevati dall’Agente di

Calcolo (secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata) e calcolata nell’ultimo giorno di tali Date di Rilevazione Finale:

$$\frac{1}{x} \times \sum_{j=1}^x \text{Paniere}_j$$

Dove,

“*x*” indica il numero di Date di Rilevazione Finale indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

“*Paniere_j*” indica il Valore del Paniere in ciascuna Data di Rilevazione Finale;

o in alternativa

- (iii) al valore massimo o al valore minimo (secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore Finale del Sottostante, rilevato dall’Agente di Calcolo (secondo la formula “Calcolo del Valore del Paniere” sopraindicata) nella Data di Rilevazione Finale, come indicato nelle Condizioni Definitive.

4.14 Tipologia di Attività Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative all’Attività Sottostante

L’Attività Sottostante potrà appartenere a una delle seguenti categorie:

- **AZIONI**

Le Attività Sottostanti potranno essere costituite da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall’OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell’emittente delle azioni e il codice ISIN.

- **INDICI**

Le Attività Sottostanti potranno essere costituite da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *future*, di inflazione, di OICR armonizzati, di *Exchange Traded Funds*, di volatilità, di tassi di interesse.

- **PANIERE DI SOTTOSTANTI**

L’Attività Sottostante potrà essere costituita da un Paniere composto:

- da Attività Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia tra una di quelle precedentemente indicate e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni e Paniere di Indici. Le Condizioni Definitive conterranno l’indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere; oppure

- da Attività Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari.

Per maggior chiarezza, si segnala che i Certificati potranno essere anche legati a più di una fra le Attività Sottostanti precedentemente indicate, purché appartenenti alla medesima categoria, anche non rappresentate da un Paniere. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione delle Attività Sottostanti cui il relativo Certificato sarà legato.

Gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati quali Attività Sottostanti non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili; (iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura dei Sottostanti e la loro volatilità.

Le informazioni relative all'Attività Sottostante saranno inoltre disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") o altre fonti informative quali il sito internet dell'emittente delle Azioni o dello *Sponsor* degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili. Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati sul SeDeX MTF la relativa Attività Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento del SeDeX MTF.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *Sponsor* di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi all'Attività Sottostante.

Quando l'Attività Sottostante è costituita da un indice di riferimento come definito dal Regolamento Benchmark, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Regolamento Benchmark. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore dell'Attività Sottostante, è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Regolamento Benchmark o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Regolamento Benchmark.

4.15 Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante

4.15.1 Definizioni

“Elemento Costitutivo dell'Indice” indica gli elementi che compongono l'Indice.

“Mercato Correlato” indica:

- (a) *con riferimento a un Indice*, ogni mercato regolamentato o non regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione, future, o repo su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo;
- (b) *con riferimento a un'Azione*, ogni mercato regolamentato o non regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione, future o repo su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo paragrafo avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al Glossario.

4.15.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)

Ai fini del presente paragrafo, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato, devono intendersi:

- 1) *se l'Attività Sottostante è un Indice*:
 - (i) la sospensione o una rilevante restrizione della negoziazione (a) di un'operazione nella Borsa di Riferimento, (b) di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
 - (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti future relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
 - (iii) un qualsiasi evento (come determinato dall'Agente di Calcolo) che abbia come effetto la capacità in generale di turbare o pregiudicare la capacità dei partecipanti al mercato di (a) effettuare su una Borsa di Riferimento operazioni, ovvero (b) ottenere il rispettivo valore dell'Indice nella Borsa di Riferimento, ovvero (c) effettuare operazioni su contratti di opzione o futures su o, in relazione a, tale Indice in ogni altro Mercato Correlato;
 - (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
 - (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se

precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

- 2) se l'Attività Sottostante è un'Azione:
- (i) la sospensione, o una rilevante restrizione della negoziazione (come determinato dall'Agente di Calcolo) (a) di un'operazione nella Borsa di Riferimento, (b) dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
 - (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti future relativi a un'Azione in un Mercato Correlato;
 - (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare in generale (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato di (a) effettuare operazioni su una Borsa di Riferimento, ovvero (b) ottenere il valore sull'Azione nella Borsa di Riferimento, ovvero (c) ottenere il rispettivo valore di operazioni su contratti di opzione o futures su o, in relazione a, tale Azione, in ogni altro Mercato Correlato;
 - (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
 - (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

4.15.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti verificatisi in una Data di Rilevazione Finale o in un Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera, in un Periodo di Osservazione del Valore Finale del Sottostante o in un Periodo di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante, o in un Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, o in un Periodo di Rilevazione Digital, o in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina nel momento della relativa determinazione e/o valutazione effettuata dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione

Nel caso in cui, in relazione a un'Attività Sottostante, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi, un Evento di Sconvolgimento di Mercato, previsto al precedente paragrafo 4.15.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)*), il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Qualora l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere, e in relazione ad uno o più Elementi Costitutivi del Paniere si sia verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato, al fine di determinare il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Valore del Sottostante e/o il Valore Finale del Sottostante relativamente al Paniere, l'Agente di Calcolo avrà la facoltà di determinare il valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere alternativamente:

- (i) nei diversi Giorni di Negoziazione in relazione ai quali l'Agente di Calcolo potrà rilevare i valori degli Elementi Costitutivi del Paniere e quindi nei diversi Giorni di Negoziazione in relazione ai quali l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato per i relativi Elementi Costitutivi del Paniere; o
- (ii) nel Giorno di Negoziazione in relazione al quale l'Agente di Calcolo potrà rilevare i valori di tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere e quindi nel Giorno di Negoziazione in relazione al quale gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato siano cessati in relazione a tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere.

In relazione a tutte le altre Attività Sottostanti, in nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, nell'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà:

se l'Attività Sottostante è un Indice:

(i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il valore relativo al Giorno di Negoziazione in cui si verifica l'Evento di Sconvolgimento di Mercato in tale ottavo Giorno di Negoziazione (sulla base della formula e del metodo di calcolo dell'Indice, in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Sconvolgimento di Mercato), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, nell'ottavo Giorno di Negoziazione in cui si verifica l'Evento di Sconvolgimento di Mercato, in entrambi i casi, sulla base dell'equo valore di mercato dell'Indice interessato dall'Evento di Sconvolgimento di Mercato ai sensi della formula e del metodo di calcolo del relativo Indice, in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Sconvolgimento di Mercato.

se l'Attività Sottostante è un'Azione:

(i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il valore relativo al Giorno di Negoziazione in cui si verifica l'Evento di Sconvolgimento di Mercato in tale ottavo Giorno di Negoziazione, ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, determinato in buona fede in tale ottavo Giorno di Negoziazione in cui si è verificato l'Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

4.15.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti verificatisi in una Data di Rilevazione Iniziale

Ai fini del presente paragrafo, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Rilevazione Iniziale, devono intendersi il verificarsi, in relazione a una Attività Sottostante, di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto al precedente paragrafo 4.15.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)*) in una Data di Rilevazione Iniziale.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Rilevazione Iniziale sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Rilevazione Iniziale si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Rilevazione Iniziale originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Rilevazione Iniziale originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;
- (ii) qualora la Data di Rilevazione Iniziale cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Rilevazione Iniziale si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Rilevazione Iniziale originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Rilevazione Iniziale l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Attività Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il valore ai fini del calcolo del Valore Iniziale del Sottostante, come in ipotesi A), B) o C) ovvero (ii) nel caso l'Attività Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Attività Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento di Mercato ha avuto sul valore della medesima Attività Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti del presente paragrafo, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaprofilo.it.

4.15.5 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà a effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà a (i) applicare le previsioni sugli Eventi di Sconvolgimento di Mercato come specificato al punto 4.15.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)*), o in alternativa (ii) estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori e in conformità alle previsioni contenute al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*).

4.15.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 4.15.6, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano a oggetto un Indice:

(a) *Cessazione dell'Indice*

Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente del Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o sostituita da un altro Indice, l'Agente di Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (l' "**Indice Sostitutivo**") utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Liquidazione Anticipata. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*). Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nella presente Nota Informativa, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei Portatori.

(b) *Calcolo dell'Indice affidato a un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà a essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato e reso noto dal Nuovo *Sponsor*.

(c) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, (oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*), modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate

nell'effettuare la modifica, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*):

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, (oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*), effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
 - (ii) nel caso in cui lo *Sponsor* (oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*) effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplier, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplier) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;
 - (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente paragrafo, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato degli stessi.
- (d) Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.

Nel caso in cui l'Agente di Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente del Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente di Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi del paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*) (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi ai sensi del paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*).

Se l'Indice è uno dei Componenti del Paniere di Indici, l'Agente di Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare l'Indice e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza degli Indici Componenti del Paniere di Indici, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente di Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (**l'Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e

tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente di Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Euronext, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

4.15.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 4.15.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano a oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale e operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con Warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con Warrant;
- (d) operazioni di fusione e di scissione¹;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;

¹ In particolare, in caso di scissione e ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

- (iii) stato di insolvenza di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione a una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore Iniziale del Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Multiplier e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*).

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore Iniziale del Sottostante e/o del Multiplier e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di: (i) applicare le disposizioni previste per gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione al paragrafo 4.15.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi alle Attività Sottostanti i Certificati (sia singolarmente sia in quanto Elementi Costitutivi del Paniere)*), o, alternativamente (ii) estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali derivanti dagli stessi Certificati.

Tenuto conto delle informazioni non note alla data della presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive della singola Offerta potranno prevedere ulteriori disposizioni relative agli eventi di turbativa ed ai relativi criteri di determinazione.

4.16 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente a oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaprofilo.it.

4.17 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i Certificati nel caso in cui rilevi che (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati inviando una comunicazione in conformità alle previsioni contenute al paragrafo 4.16 (*Comunicazioni*).

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli ulteriori importi previsti, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla data di estinzione anticipata, e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Per ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei Certificati sia subordinata, in relazione ad esempio ai destinatari dell'offerta.

L'efficacia dell'offerta e, quindi l'emissione dei Certificati, sarà subordinata alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, del provvedimento di ammissione a negoziazione degli stessi su un sistema multilaterale di negoziazione specificato nelle relative Condizioni Definitive. In questo caso, qualora tale provvedimento di ammissione a negoziazione non dovesse essere rilasciato prima della Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet www.bancaprofilo.it.

L'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione nel caso di un Evento di Sconvolgimento di Mercato (così come definito all'interno della Nota Informativa) verificatosi nella Data di Rilevazione Iniziale, come meglio descritto nel Paragrafo 4.15 (*Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*) della presente Nota Informativa.

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di validità dell'offerta - Proroga dell'offerta - Chiusura anticipata dell'offerta

Per ciascuna Serie, la durata del Periodo di Offerta, l'eventuale facoltà di prorogare il Periodo di Offerta e/o di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta nonché le modalità per la comunicazione della proroga e/o della chiusura anticipata saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

La durata del Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Per ciascuna Serie, le relative Condizioni Definitive specificheranno se i Certificati verranno offerti in sottoscrizione (i) presso le sedi e dipendenze del/i Collocatore/i e/o (ii) mediante un'offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive della relativa Serie l'offerta fuori sede:

- i Collocatori che intendano offrire i Certificati fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF;
- trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del TUF, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente specificherà nelle medesime Condizioni Definitive se, ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 206/2005 come successivamente modificato e integrato (c.d. Codice del Consumo), l'investitore disporrà di un termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione per recedere.

Nel caso di offerta fuori sede e di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, le Condizioni Definitive specificheranno le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi alla Nota Informativa, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetti, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al/ai Collocatore/i o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaprofilo.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le Condizioni Definitive indicheranno se le domande di adesione sono revocabili ovvero irrevocabili e non assoggettabili a condizioni. Si rammenta, infine, che ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi alla Nota Informativa, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione secondo quanto meglio illustrato nel presente paragrafo.

Informazioni circa la revoca e il ritiro dell'offerta

Per ciascuna Serie, l'eventuale facoltà di procedere alla revoca e/o al ritiro dell'Offerta nonché le modalità per la comunicazione della revoca e/o del ritiro saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo offerto dei Certificati di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

5.1.4 Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)

Per ciascuna Serie, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio e multipli integrali. Il Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione per ciascuna Serie non potrà essere superiore all'importo massimo offerto dei Certificati della relativa Serie.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati

Per ciascuna Serie, le modalità e i termini per il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, ossia il prezzo al quale i Certificati potranno essere sottoscritti durante il Periodo di Offerta, e per la consegna dei Certificati saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Sottoscrizione potrà essere inferiore o pari al Prezzo di Emissione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, i Certificati assegnati nell'ambito dell'offerta saranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Euronext.

5.1.6 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta

Per ciascuna Serie, la data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e le modalità per la comunicazione dei risultati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7 Diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Ripartizione e assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati

Per ciascuna Serie, i Certificati saranno offerti al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1 (*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*) della presente Nota Informativa e quanto di seguito precisato.

La presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale relativa ai Certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi").

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'offerta coloro che, ai sensi delle U.S. *Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificates assegnati

Per ciascuna Serie, i criteri di riparto da applicare nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo della Serie, quale eventualmente incrementato, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascuna Serie, le modalità per la comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.3 Fissazione del prezzo

Il prezzo al quale saranno offerti i Certificati, con riferimento a ciascuna Serie, è il Prezzo di Sottoscrizione che sarà fissato dall'Emittente e sarà in ogni caso indicato nelle relative Condizioni Definitive. Tale prezzo potrà coincidere con il Prezzo di Emissione ovvero essere inferiore.

Il prezzo dei Certificati è calcolato utilizzando un modello di calcolo matematico-finanziario particolarmente complesso considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti parametri di mercato che concorrono alla formazione di tale prezzo (e che influenzano il valore del certificato durante la sua durata): il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante, tasso risk free, tempo trascorso dalla Data di Emissione, volatilità, dividendi o cedole attese (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da Azioni, Indici di Azioni, Fondi e relativi Panieri), e Correlazione (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da Paniere).

Tale prezzo rimarrà fisso nel corso della durata del Periodo di Offerta salvo il verificarsi di Eventi di Sconvolgimento di Mercato come indicato nel Capitolo 2 (Fattori di Rischio) all'interno della presente Nota Informativa.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento, nonché degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, degli oneri di strutturazione e di altri costi connessi alla strutturazione il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento e/o ai soggetti terzi indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso in cui siano previsti oneri di

strutturazione running, saranno indicate nelle Condizioni Definitive le relative modalità di addebito. Potranno inoltre essere previste delle commissioni di mandato, il cui scopo è remunerare i servizi prestati da un soggetto terzo in relazione all'emissione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ove svolga le funzioni di Strutturatore, di Agente di Calcolo o di Operatore che Fornisce la Liquidità). Qualora tali commissioni e/o costi e/o oneri a carico dei sottoscrittori costituiscano una componente del Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati, le Condizioni Definitive riporteranno, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale dei medesimi rispetto al Prezzo di Sottoscrizione. Tale valore percentuale sarà riportato nelle relative Condizioni Definitive come valore percentuale singolo e/o come valore percentuale ricompreso in un range minimo e massimo e/o come valore percentuale massimo.

A prescindere dal Prezzo di Sottoscrizione e dalle eventuali commissioni, potrebbero sussistere delle spese necessarie relative all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso il relativo Collocatore, qualora l'investitore non ne sia fornito, in quanto i Certificati costituiscono titoli in forma dematerializzata.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei Collocatori

I Certificati saranno collocati per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive (i "Collocatori").

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori Collocatori dandone comunicazione tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet www.bancaprofilo.it, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Per ciascuna Serie, l'offerta dei Certificati sarà coordinata e diretta dal Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascuna Serie, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico non appena possibile, e, qualora possibile, prima dell'inizio del Periodo di Offerta a mezzo di pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it e sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori; l'Emittente e i Collocatori sono inoltre tenuti a rilasciarne copia a stampa gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Il servizio titoli relativo ai Certificati sarà svolto da Euronext.

5.4.3 Collocamento e garanzia

Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, dell'offerta della relativa Serie prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "Collocatori Garanti") ed eventualmente conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Per ciascuna Serie, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, il Responsabile del Collocamento (ove non coincida con l'Emittente) e Collocatori sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione/collocamento

Per ciascuna Serie, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio dell'offerta.

5.4.5 Agente di Calcolo

La funzione di Agente di Calcolo è svolta dall'Emittente, o, alternativamente, da qualsiasi altro agente di calcolo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Negoziazione e impegni dell'Emittente

I Certificati non saranno ammessi a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione e su quali sistemi multilaterali di negoziazione è stata presentata.

L'Emittente indicherà altresì nelle Condizioni Definitive, ove disponibile, la data di inizio delle negoziazioni e se, in relazione alla negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione, sia previsto un Lotto Minimo di Negoziazione.

Gli investitori devono inoltre considerare che non vi è alcuna garanzia che le domanda di ammissione a negoziazione sia accolta. L'efficacia dell'offerta sarà sempre subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, del provvedimento di ammissione a negoziazione su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione. Pertanto, qualora tale/i provvedimento/i di ammissione a negoziazione non dovesse/dovessero essere rilasciato/i prima della Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.

6.2 Altri mercati di negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei Certificates sono già ammessi a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Qualora previsto, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive se l'Emittente (o altro soggetto terzo), rivestirà la funzione di Operatore che Fornisce la Liquidità in relazione ai Certificati, impegnandosi a fornire la liquidità dei Certificati in conformità al regolamento del relativo mercato. A tal proposito, si precisa che l'Operatore che Fornisce la Liquidità in relazione ai Certificati potrebbe avere la facoltà di impegnarsi ad esporre in via continuativa solamente in relazione ai prezzi in acquisto (c.d. "quotazione denaro"); l'eventuale esercizio di tale facoltà sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non vi sono consulenti legati alle emissioni dei Certificates di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione

Si segnala che sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Prospetto di Base non è stato assegnato alcun giudizio di rating da parte di alcuna agenzia di rating.

8. CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE

8.1 Consenso dell'Emittente e dichiarazione di responsabilità

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Certificati da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Periodo di validità del consenso e periodo di offerta

Il periodo di validità del consenso accordato dall'Emittente equivale al periodo di validità del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione indicheranno, tra l'altro, il periodo d'offerta durante il quale gli intermediari finanziari potranno procedere ad una successiva rivendita e collocamento dei Certificati.

8.3 Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il Prospetto di Base

Gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base esclusivamente in Italia.

8.4 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.5 Informazioni supplementari

Si precisa che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori, nelle Condizioni Definitive, le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari. A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE



Sede legale in via Cerva 28, 20122
Milano iscritta all'Albo delle Banche
con il n. 5271
Società appartenente al Gruppo Bancario Banca Profilo iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Arepo BP S.p.A.
Capitale Sociale i.v. Euro 136.994.027,9
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi 09108700155

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'offerta di

[BONUS / EQUITY PROTECTION/ EXPRESS / CASH COLLECT]
[AUTOCALLABLE] [CAP] [BEST OF] [WORST OF] CERTIFICATES [DI TIPO
QUANTO] SU [AZIONE [•]] [INDICE [•]] [[PANIERE DI [AZIONI] [INDICI] [(•),
[•)]]]]
[E]
“[•]”

[Inserire eventuale denominazione commerciale dei certificates: [•]]

da emettersi da parte di Banca Profilo S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale
Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale Protetto

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8 (4) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 10 novembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098282/23 del 8 novembre 2023 [indicare eventuali supplementi], e dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 settembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0084984/23 del 28 settembre 2023 [indicare eventuali supplementi];
- (b) a norma dell'articolo 21 del Regolamento Prospetti, la Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, in via Cerva 28, 20122 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente www.bancaprofilo.it [nonché presso gli uffici del

Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, come di seguito definiti] [e sui seguenti siti internet: [indicare siti internet rilevanti dei collocatori]] [indicare eventuali altri luoghi];

- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e**
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base relativo ai Certificati.

[Inserire quelli tra i seguenti paragrafi che sono rilevanti per l'offerta della relativa tranche o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili.].

INFORMAZIONI ESSENZIALI		
1.	Conflitti di interesse	[Specificare se vi siano conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo [3.1] della Nota Informativa] [Non applicabile.]
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI		
2.	Codice ISIN	[•]
3.	Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'offerta di [-] [•][[-] [•][(i "Certificati")]; di Banca Profilo S.p.A., codice LEI: RRAN7P32P0W0YY4XQW79 (l'"Emittente") [(congiuntamente denominati ["Certificates" o i "Certificates"] [o i "Certificati"]) nell'ambito del Programma "Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale Protetto"]. Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.
4.	Tipologia	[Bonus / Equity Protection / Express / Cash Collect] [Autocallable] [Cap] [Best Of] [Worst Of] Certificates [di tipo Quanto] I Certificati hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque alla scadenza, [o anticipatamente qualora si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata]). L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante pagamento in contanti (<i>cash settlement</i>).
5.	Quanto	[Applicabile] / [Non applicabile]
6.	Autorizzazioni relative all'emissione	L'emissione e l'offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•].
7.	Prezzo di Emissione	[•] [Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
8.	Data di Emissione	[•]
9.	Data di Scadenza	[•]
10.	Valore Nominale	[•]
11.	Valuta dei Certificati	[Euro][indicare un'altra valuta diversa dall'Euro purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro][•]

12.	Valuta dell'Attività Sottostante	[•] [Indicata in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
13.	Convenzione Giorno Lavorativo	[•]
14.	Convenzione Giorno di Negoziazione	[•]
15.	Data di Regolamento	I Certificati saranno messi a disposizione dell'investitore il [•] (" Data di Regolamento "), a mezzo di conforme evidenziazione contabile nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata.
16.	Data/e di Rilevazione Iniziale	[•] [Non applicabile.][Indicat[a][e] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
17.	Periodo/i di Osservazione del Valore Iniziale del Sottostante	[•] [Non applicabile.][Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
18.	Data/e di Rilevazione Finale	[•] [Non applicabile.][Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
19.	Periodo/i di Osservazione del Valore Finale del Sottostante	[•] [Non applicabile.][Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
20.	Giorno/i di Negoziazione del/gli Indice/i di Inflazione	[•] [Non applicabile.]
21.	Giorno di Liquidazione	[•] [Non oltre [•] Giorni Lavorativi successivi alla Data di Rilevazione Finale]
22.	Valore del Sottostante	[Il Valore del Sottostante è [•].] [Al fine di determinare il verificarsi o meno dell'Evento Barriera il Valore del Sottostante è [•] (<i>indicare il valore o i criteri per determinarlo</i>).] [Al fine di determinare il verificarsi o meno dell'Evento Digital il Valore del Sottostante è [•] (<i>indicare il valore o i criteri per determinarlo</i>).] [Al fine di determinare il verificarsi o meno dell'Evento di Liquidazione Anticipata il Valore del Sottostante è [•] (<i>indicare il valore o i criteri per determinarlo</i>).] [Non applicabile] [•]

23.	Valore Iniziale del Sottostante[*] [*Si segnala che il Valore Iniziale del Sottostante non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta e sarà comunicato ai Portatori mediante avviso sul sito web www.bancaprofilo.it]	[•][Specificare modalità di fissazione del Valore Iniziale del Sottostante: [•]]
24.	Valore Finale del Sottostante	[•] [Specificare modalità di fissazione del Valore Finale del Sottostante: [•]]
25.	Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera	[•] [Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A] [[Da [•] a [•]]] L'Evento Barriera si realizzerà qualora [nel] [durante il] [•] Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera il Valore [Finale] [del Sottostante (determinato come indicato al precedente paragrafo [•])] / [del [numero] Sottostante [Best Of][Worst Of]]/[di almeno [numero] attività finanziari[a][e]]/[di ciascuna attività finanziaria] sia [stato almeno una volta] [pari] [o] [inferiore] al [relativo] Livello Barriera. Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi dell'Evento Barriera mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it
26.	Livello Barriera	[•] [[•] del Valore Iniziale [del Sottostante]/[inserire in caso di caratteristica Best Of o Worst Of: del [numero] Sottostante [Best/Worst] Of] [in relazione a] [numero] [ciascun] Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera] [Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]
27.	Importo di Liquidazione	[•]
28.	Lotto Minimo di Esercizio	[•] Certificate[s]
29.	Multiplier[*] [*Si segnala che il Multiplier non è al	[•] [Non applicabile.]

	<p><i>momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta e sarà comunicato ai Portatori mediante avviso sul sito web www.bancaprofilo.it</i></p>	
30.	Livello Express	[•] [Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A][Non applicabile.]
31.	Importo Express 1	[•] [Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A][Non applicabile.]
32.	Importo Express 2	[•][Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A][Non applicabile.]
33.	<p>Bonus[*]</p> <p><i>[*Si segnala che il Bonus non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta e sarà comunicato ai Portatori mediante avviso sul sito web www.bancaprofilo.it</i></p>	<p>[Pari al prodotto tra Valore Iniziale del Sottostante e Percentuale Bonus]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
34.	Percentuale Bonus	[•][Indicata in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A][Non applicabile.]
35.	<p>Cap[*]</p> <p><i>[*Si segnala che il Cap non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta e sarà comunicato ai Portatori mediante</i></p>	<p>[•] [Pari al prodotto tra Valore Iniziale del Sottostante e Livello Percentuale Cap]</p> <p>[Non applicabile.]</p>

	<i>avviso sul sito web www.bancaprofilo.it</i>	
36.	Livello Percentuale Cap	[[•]%%][Indicata in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A] [Non applicabile.]
37.	Protezione	[•][Non Applicabile]
38.	Livello di Protezione	[Il Livello di Protezione è rilevato la [Data di Rilevazione Iniziale] ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Protezione.] [Il Livello di Protezione è pari al] [•].] [Non Applicabile]
39.	Livello Strike	[Non Applicabile] [Il Livello Strike è rilevato la [Data di Rilevazione Iniziale] ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e lo Strike.] [Il Livello Strike è pari a [•].]
40.	Strike	[•]
41.	Importo di Liquidazione Anticipata	[•] [in relazione a] [1] [numero] [ciascun] Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata][Indicato in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A] [Non applicabile]
42.	Periodo/i di Rilevazione della Liquidazione Anticipata	[- [•] [(il "[numero] Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata ")]] [Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A] [L'Evento di Liquidazione Anticipata si realizzerà qualora, [nel] [durante il] [relativo] Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata, il Valore [del Sottostante (determinato come indicato al precedente paragrafo [•])] [del [numero] Sottostante [Best Of][Worst Of]] [di almeno [numero] attività finanziari[a][e]] [di ciascuna attività finanziaria] [sia] [sia stato almeno una volta] [non sia mai stato] [pari] [o] [superiore] al [relativo] Livello di Liquidazione Anticipata. Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi dell'Evento di Liquidazione Anticipata mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it] [Non applicabile.]

43.	Livello di Liquidazione Anticipata	<p>[•]</p> <p>[[•] del Valore Iniziale [del Sottostante] <i>[inserire in caso di caratteristica Best Of o Worst Of: del [numero] Sottostante [Best/Worst] Of]</i> [in relazione a[l] [numero] [ciascun] Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
44.	Data di Liquidazione Anticipata	<p>[[[•] [in relazione a[l] [numero] Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata]]]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[La Data di Liquidazione Anticipata cadrà non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata [durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Liquidazione Anticipata].]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
45.	Importo Plus	<p>[[•] [in relazione a[l] [numero] [ciascun] Giorno di Pagamento Plus]]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
46.	Giorno/i di Pagamento Plus	<p>[•]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
47.	Importo Digital	<p>[[•] [in relazione a[l] [numero] [ciascun] Periodo di Rilevazione Digital]]]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>

48.	Periodo/i di Rilevazione Digital	<p>[- [{"•"}] [(il "[[numero]] Periodo di Rilevazione Digital").]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[L'Evento Digital si realizzerà qualora nel [relativo] Periodo di Rilevazione Digital, il Valore del Sottostante (determinato come indicato al precedente punto 22) sia [pari] [o] [superiore] al [relativo] Livello Digital.</p> <p>Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi dell'Evento Digital mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.bancaprofilo.it</p> <p>[Non applicabile.]</p>
49.	Livello Digital	<p>[{"•"} del Valore Iniziale del Sottostante [<i>inserire in caso di caratteristica Best Of o Worst Of:</i> del [numero] Sottostante [Best/Worst] Of] [in relazione a[] [numero] [ciascun] Periodo di Rilevazione Digital]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
50.	Giorno/i di Pagamento Digital	<p>[{"•"} [in relazione al [numero] Periodo di Rilevazione Digital]]</p> <p>[Indicat[o][i] in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]</p> <p>[Non applicabile.]</p>
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE		
51.	Attività Sottostante	<p>[L'Attività Sottostante][Le Attività Sottostanti] dei Certificati [è][sono] costituit[a][e] da [Azione [{"•"}] [Indice [{"•"}] [[Paniere di [Azioni] [Indici] [{"•"}, [{"•"}]] [indicate in relazione a ciascuna Serie nell'Allegato A]].</p> <p>[{"•"}] (Codice ISIN [{"•"}])</p> <p>[INSERIRE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE]</p> <p style="text-align: center;">[{"•"}]</p> <p style="text-align: center;">[IN CASO DI PANIERE, INSERIRE:]</p> <p>[Paniere di [{"•"}], composto dai seguenti Elementi Costitutivi del Paniere:</p> <p>[{"•"}] (Codice ISIN [{"•"}])</p> <p>[{"•"}] (Codice ISIN [{"•"}])</p> <p>[Composizione del Paniere e ponderazione dei relativi Elementi Costitutivi del Paniere</p>

[Numero di Serie] [e][Descrizione Paniere]	Composizione del Paniere	Peso dell'Elemento Paniere] Paniere Costitutivo del Paniere
[•]	[•]	[•]%

]

[Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Regolamento Benchmark), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione dell'Attività Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Regolamento Benchmark ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Regolamento Benchmark]/[•].

[Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Regolamento Benchmark, inserire: [Inserire il nome dell'amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione dell'Attività Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Regolamento Benchmark]/[•].

[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Regolamento Benchmark, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Regolamento Benchmark, per cui [Inserire il nome dell'amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione dell'Attività Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]]/[•].

52.	**Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante**	La tabella che segue riporta [per ciascuna Serie] l'Attività Sottostante dei Certificati, nonché la relative pagina [Bloomberg] [e] [•](*indicare eventuale altro data provider*)																
	Attività Sottostante	[Ticker Bloomberg] [e] [•](<i>indicare eventuale altro data provider</i>)	[Sito web dello Sponsor dell'Indice/dell'emittente dell'Azione]		----------------------	---	---		[•]	[•]	[•]		[•]	[•]	[•]			
I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati [dai maggiori quotidiani economici e nazionali ed internazionali nonché] alla pagina [Bloomberg] [e] [•](*indicare eventuale altro data provider*) sopra riportata.																		
[Le informazioni relative all'andamento dell'Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data providers*.]																		

		<p>[IN CASO DI PANIERE, INSERIRE: [Le informazioni [relative alla composizione] [e] [ai valori del Paniere] nel corso della durata dei Certificati saranno rese disponibili dall'Emittente alla seguente pagina [Bloomberg] [del sito web dell'Emittente]: [•].]</p> <p>[INSERIRE DISCLAIMER E LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE:</p> <p style="text-align: center;">[•]]</p>
53.	Agente di Calcolo	[Banca Profilo S.p.A.] [•] (<i>indicare nome diverso agente di calcolo</i>)
54.	Strutturatore	[Banca Profilo S.p.A.] [•] (<i>indicare nome diverso strutturatore</i>)
55.	Borsa di Riferimento dell'Attività Sottostante	[•] [Non applicabile]
56.	Sponsor dell'Indice/degli Indici	[•] [Non applicabile]
57.	Mercato Correlato	[•] [Non applicabile]
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA		
58.	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	<p>[Le domande di adesione sono assoggettate alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, [del provvedimento di ammissione a negoziazione su [•][<i>inserire denominazione del/dei sistema/i multilaterale/i di negoziazione</i>]] dei Certificati. Qualora tale provvedimento di ammissione alla negoziazione su [•] non dovesse essere rilasciato prima della Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet www.bancaprofilo.it.</p>
59.	Informazioni sull'offerta	<p>L'offerta dei Certificati avviene solo in Italia.</p> <p>[Il][I] seguent[e][i] Collocator[e][i]: [•] [collocherà][collocheranno] i Certificati [in sede] [] [e] [fuori sede, tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede] [e] [mediante tecniche di comunicazione a distanza]]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•].</p>

		[Durante il Periodo di Offerta l'Emittente potrà indicare ulteriori Collocatori, tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet www.bancaprofilo.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.]
60.	Ragioni dell'offerta	[•]
61.	Periodo di Offerta, facoltà di proroga e chiusura anticipata dell'offerta	<p>[Per ogni Collocatore]</p> <p>[Offerta in sede] Dal [•] al [•]</p> <p>[Offerta fuori sede] [Dal [•] al [•]]</p> <p>[Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza] [Dal [•] al [•]]</p> <p><i>[inserire informazioni circa la facoltà di prorogare e/o chiudere anticipatamente l'offerta.]</i></p>
62.	Quantità Massima Offerta, facoltà di aumentare l'importo e modalità per la comunicazione dell'aumento	<p>[La quantità dei Certificati oggetto dell'offerta è di un massimo di n. [•] Certificati.]</p> <p>[•]</p>
63.	Modalità di sottoscrizione e assegnazione	<p>I Certificati possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] Certificati e multipli di [•].</p> <p>[Le domande di adesione sono irrevocabili.]</p> <p>Le domande di adesione sono revocabili mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso lo sportello del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione [ovvero, presso il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione e le filiali del Collocatore per le adesioni raccolte fuori sede][ovvero, nel caso di domande di adesione raccolte mediante tecniche di comunicazione a distanza, attraverso [•] [il sito internet ove si è proceduto all'adesione, oppure mediante disposizione scritta da inviare alla propria filiale]], entro [•].</p> <p>Decorsi i termini applicabili per la revoca le adesioni divengono irrevocabili [, fatti in ogni caso salvi eventuali termini maggiori previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito al recesso da parte degli investitori in caso di offerta [fuori sede] [e] [mediante tecniche di comunicazione a distanza].</p>

		<p>[Per le domande di adesione raccolte fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al [relativo] Collocatore.]</p> <p>[Per le adesioni concluse mediante tecniche di comunicazione a distanza (<i>on-line</i>), si applica il disposto dell'art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al [relativo] Collocatore.]</p> <p>[In relazione all'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, non è prevista la possibilità per l'investitore di recedere nel termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.]</p> <p>[Non è prevista/ È prevista] la possibilità di presentare domande di adesione multiple.</p> <p>[•] [Inserire indicazione dei criteri di riparto]</p>
64.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[•]
65.	Modalità e termini per le comunicazioni ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati	[•]
66.	Facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca e/o ritiro dell'offerta	[•]

67.	Condizioni di revoca della garanzia di accollo/rilievo dell'offerta prestata dai Collocatori	[•]
68.	Ulteriori eventi di turbativa e relativi criteri di determinazione	[•]
69.	Risultati dell'offerta	[•] <i>[inserire la data nella quale i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e le modalità per la loro comunicazione]</i>
70.	Prezzo di Sottoscrizione	<p>Il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati oggetto di offerta [è pari a [Euro] [•]][coincide con il Prezzo di Emissione].</p> <p>L'importo del Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere pagato dall'investitore con pari valuta e secondo le modalità, ove nello specifico praticabili, indicate nella scheda di adesione sottoscritta dall'investitore.</p>

71.	Commissioni e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione	<p>[Il Prezzo di Sottoscrizione include [[commissioni] [e] [costi] complessivamente [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [così ripartit[e][i]:</p> <p>[commissioni di collocamento a favore [del/dei] [Collocatore/i] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati] [in relazione ai primi n. [•] Certificati collocati e, per quelli collocati in eccesso,] successivamente [determinata per far sì che la commissione finale sia] [pari][fino] a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa in un range tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[commissioni in favore del Responsabile del Collocamento [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati]</p> <p>[commissioni [di garanzia] [e] [di mandato] in favore [del Garante/i] [di [•]] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati]</p> <p>[oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento in favore di [•] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[oneri di strutturazione in favore di [•] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa in un range tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[oneri di strutturazione <i>running</i> in favore di [•] pari a [•] [<i>specificare le modalità di addebito degli oneri di strutturazione running</i>]</p> <p>[altri costi connessi alla strutturazione in favore di [•] pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione [<i>indicare tipologia di costo connesso alla strutturazione eventualmente applicabile</i>]]</p> <p>[Il valore definitivo di tali [commissioni][e][costi] sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Non Applicabile.]</p>
72.	Commissioni e/o altri costi in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione	<p>[Non Applicabile.]</p> <p>[In aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione sono previste [[commissioni] [e] [costi] complessivamente [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [così ripartit[e][i]:</p> <p>[commissioni di collocamento a favore [del/dei] [Collocatore/i] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di</p>

		<p>Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati] [in relazione ai primi n. [•] Certificati collocati e[, per quelli collocati in eccesso,] successivamente [determinata per far sì che la commissione finale sia] [pari][fino] a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa in un range tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[commissioni in favore del Responsabile del Collocamento [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati]</p> <p>[commissioni [di garanzia] [e] [di mandato] in favore [del Garante/i] [di [•]] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [in relazione alla totalità dei Certificati collocati]</p> <p>[oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento in favore di [•] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[oneri di strutturazione in favore di [•] [pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [fino a [•] del Prezzo di Sottoscrizione] [compresa in un range tra [•] e [•] del Prezzo di Sottoscrizione]</p> <p>[altri costi connessi alla strutturazione in favore di [•] pari a [•] del Prezzo di Sottoscrizione [<i>indicare tipologia di costo connesso alla strutturazione eventualmente applicabile</i>]]</p> <p>[Il valore definitivo di tali [commissioni][e][costi] sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p>
73.	Accordi di sottoscrizione e di collocamento	[È prevista] [Non applicabile. Non è prevista] la sottoscrizione di [accordi di collocamento] [accordi di garanzia]. [I Collocatori Garanti sono [•].]
74.	Destinatari dell’offerta	<p>[Destinatario dell’offerta dei Certificati è il pubblico indistinto in Italia.]</p> <p>[<i>Diversamente, indicare le categorie dei destinatari dell’Offerta e l’eventuale documentazione da produrre per l’attestazione dei relativi criteri e requisiti.</i>]</p> <p>[Non possono/Possano] aderire all’offerta [gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base] [le seguenti categorie di Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base: [•]].</p>
75.	Ammissione alla negoziazione e	[L’Emittente] [•] [[ha già presentato] [presenterà prima della Data di Emissione] domanda di ammissione alla negoziazione dei Certificati presso [il][i] sistem[a][i] multilateral[e][i] di

	<p>modalità di negoziazione</p>	<p>negoziazione [•], subordinando l'efficacia dell'offerta alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, del provvedimento di ammissione a negoziazione dei Certificati presso [•].]</p> <p>[La data di inizio delle negoziazioni sarà [•] [stabilita da [•]].]</p> <p>[È previsto un Lotto Minimo di Negoziazione pari a [•] Certificati.]</p> <p>[[L'Emittente][•] opererà quale Operatore che Fornisce la Liquidità su[[i] sistem[a] multilateral[e][i] di negoziazione [•] in qualità di [[•] (inserire dettagli)], in conformità alle regole di [•] (<i>inserire mercato in cui i Certificati verranno ammessi alla negoziazione e precisare se l'Operatore che Fornisce la Liquidità in relazione ai Certificati ha la facoltà di impegnarsi ad esporre in via continuativa solamente in relazione ai prezzi in acquisto (c.d. "quotazione denaro")</i>).]</p>
--	--	---

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione (i) le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati, (ii) indicazioni supplementari non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative, tra l'altro, all'Attività Sottostante, nonché (iii) una tabella riepilogativa delle caratteristiche dei Certificati ammessi a negoziazione.]

[_____]

Banca Profilo S.p.A.

[ALLEGATO A – *[inserire naming Certificates]* / [•]]*

[

Serie	Codice ISIN	Prezzo di Emissione	Multiplier	Data Scadenza	[Data di Rilevazione Iniziale] [Periodo di Osservazione del Valore di Iniziale del Sottostante]	[Data di Rilevazione Finale] [Periodo di Osservazione del Valore di Finale del Sottostante]	Attività Sottostante	[Valuta dell'Attività Sottostante]	[Codice ISIN Attività Sottostante]	[Periodo di Rilevazione della Liquidazione Anticipata]	[Livello di Liquidazione Anticipata (specificare se caratteristica Best Of/Worst Of applicabile)]	[Importo di Liquidazione Anticipata]	[Data di Liquidazione Anticipata]

[Periodo di Rilevazione dell'Evento Barriera]	[Livello Barriera (specificare se caratteristica Best Of/ Worst Of applicabile)]	[Percentuale Bonus]	[Livello Express]	[Livello Percentuale Cap]	[Importo Express 1]	[Importo Express 2]	[Quanto]	[Importo Plus]	[Giorno/i di Pagamento Plus]	[Importo Digital]	[Periodo/i di Rilevazione Digital]	[Livello Digital]	[Giorno/i di Pagamento Digital]	[•]

*Nel caso in cui nella medesima colonna, per la singola Serie, vi sia più di una data, periodo, importo, informazione o valore, modificare la tabella, aggiungendo ulteriori sottocaselle per la medesima Serie.

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]